

1732 Concordia tra Prospero Caffarelli e suo fratello Paolo Scipione

Archivio di Stato di Roma – Trenta Notari Capitolini  
Ufficio 6 – vol. 300 – Notaro: Girolamo Sercamilli

© 2015 Roberto Vergara Caffarelli

[c. 475r]

Cessio, et Concordia s[cutorum] 17889

Pro

Ill[ustriss]mis Dominis Marchionibus D. Prospero Caffarelli  
et Paulo Scipione Minutilli Caffarelli

Dia quinta Martij 1732 Ind[itio]ne Xma

Anno Secundo Pon[tifica]tus S[anc]tissimi Domini Papæ Clementij XII

Essendo, che nel decorso Anno 1731 passasse da q[ue]sta a miglior vita l'Ill[ustriss]ma Sig[no]ra Marchesa Anna Maria Petrosini Minutillo Caffarelli, fatto prima il suo ultimo Testamento negl'atti miei nel di 19 Marzo<sup>1</sup> del med[esim]o Anno, in cui lasciasse all'Ill[ustriss]mo Sig[no]r Marchese Prospero Minutillo Caffarelli di lei Figlio Primogenito la porzione della Legittima, che di ragione gli fosse spettata nella sua Eredità, universale poi [c. 475v] Erede nell'Asse della med[esim]a Eredità istituì l'Ill[ustriss]mo Sig[no]r Paolo Scipione Minutillo Caffarelli Figlio secondogenito, il quale, seguita la morte di essa Sig[no]r Marchesa madre, prendesse il possesso di tutti li beni, et effetti ereditarij materni, accettasse la med[esim]a eredità col benef[ici]o della Legge, ed Inventario, e questo, interpellato sempre il d[ett]o Sig[no]r Marchese Prospero Legittimario, incominciasse, e terminasse colla stima dei Periti, come diffusam[en]te apparisce negl'atti miei, e dall'accettato Testam[en]to, a quali abbiassi sempre menzione (?) opportuna.

Essendo ancora, che avendo d[ett]o Sig[no]r Paolo Scipione conseguito la d[ett]a materna eredità pretendesse il d[ett]o Sig[no]r Marchese Prospero suo Fratello, che al med[esim]o fosse cessata la somministrazione de gl'alimenti decretatogli dalla bo[na] me[m]oria di Monsig[no]r Valenti<sup>2</sup> e poi confermata dalla sagra Rota [c. 476r] Romana sopra le Rendite della Primogenitura istituita dalla bo[na] me[m]oria di Anna Caffarelli loro Ava paterna, e sopra li beni posti nel Regno di Napoli provenienti dall'Eredità della bo[na] me[m]oria d'Antonio Minutilli loro Avo, ne' quali esso Sig[no]r Marchese Prospero pretende la reintegrazione di d[ett]a Primogenitura per le doti pagate con gl'effetti primogeniali alle figlie del med[esim]o bo[na] me[m]oria Antonio, e pretendesse ancora il Rendimento de' Conti de Beni amministrati dalla med[esim]a fu Tutrice, e Curatrice non ostante il saldo fattoli da d[ett]o Sig[no]r Marchese Prospero che n'introdusse Giudizio ancor pretendente, dico pendente avanti Mons[igno]r Furietti<sup>3</sup> Giud[i]ce dell'AC per gl'atti oggi del Cesari<sup>4</sup> notaro AC, ed all'incontro d[ett]o Sig[no]r Paolo Scipione pretendeva di

---

<sup>1</sup> - Nell'inventario dei Beni per morte di Anna Maria Petrosini Minutillo Caffarelli è scritto che il testamento fu rogato il 15 di Marzo del 1731. Il testamento non è stato trovato agli atti ma è presente nella *rubrica Testamenti*, estremi cronologici 1725-1733, con la data del 15 maggio.

<sup>2</sup> - Antonio Francesco Valenti, nato a Trevi, vescovo titolare di Teodosia dal 1727, uditore di Rota. Clemente XII lo aveva indicato per la direzione della Dataria, ma morì prima di poter essere nominato, il 9 maggio 1731.

<sup>3</sup> - Giuseppe Alessandro Furietti, nato in Bergamo (24 gennaio 1685), educato all'almo Collegio Borromeo di Pavia, dottore in utroque iure all'Università di Pavia, Luogotenente civile del Cardinal Vicario (1727-1732) Secondo (1733) e primo luogotenente civile del Tribunale dell'A.C. (1734-1743). Votante della Segnatura di Grazia (1735-1759). Segretario ed Prelato aggiunto alla Congr. del Concilio (1744-1759). Esaminatore dei Vescovi in S. Canoni (1748-1759). Segretario della Residenza dei Vescovi (1751-1759). Creato Cardinale (24 settembre 1759). Morto in Roma (14 gennaio 1764).

<sup>4</sup> - Cesari Angelo Antonio dell'Ufficio 3°, attivo dal 131 al 1747.

conseguire la subasta della Tenuta della Castagnola spettante a d[ett]a Primogenitura, e già essecutata [sic!] ad istanza [c. 476v] della memorata Sig[no]ra Marchesa Anna Maria, in virtù di mandato di Mons[igno]r Valenti Giudice dep[uta]to dall'AC per la somma di ventitremila residuali della di Lei dote, coll'altra pretenzione di conseguire la mettà [sic!] del quarto dotale superlucrato da d[ett]a Sig[no]ra Marchesa commune [sic!] Madre attesa la precedente morte di d[ett]o Sig[no]r Marchese Pietro, già suo marito, e Padre rispettivam[en]te, come anco dalla d[ett]a Primogenitura la rilevazione per li debiti contratti dalla bo[na] me[moria] di Pietro Caffarelli loro comune Padre coll'obbligo solidale di essa sig[no]ra Marchesa sua Moglie, e Madre rispettivam[en]te, per sodisfare [sic!] altri debiti, che si pretendevano contratti per loro mantenimento.

In q[ues]to stato di cose, avendo d[etti] Ill[ustrissi]mi Sig[no]ri Fratelli considerato quanto sia dispendievole il sostenimento delle Liti fra di essi Parenti 'si stretti in sangue, l'amarrezza, inquietudine, e dispendij, che portano [c. 477r] seco li loro incerti eventi, desiderosi di mantenere sempre fra di essi tutta la pace, buona corrispondenza, ed armonia, ed estinguere affatto tutte le loro liti, e pretenzioni [sic!], abbiamo perciò trattata amichevole concordia coll'assistenza, e benignissima interposizione dell'Ill[ustrissi]mi, et Ecc[ellentissi]mi Sig[no]ri Fra' D. Alessandro<sup>5</sup>, e D. Gio[van] Bat[tis]ta Fratelli Giustiniani<sup>6</sup>, con i quali, e li vicendevoli Sig[no]ri avvocati, e Pro[curato]ri di essi Sig[no]ri Fratelli, essendosi tenuti diversi congressi, ed in questi proposte, dedotte, riconosciute, considerate, ed esaminate veram[en]te, ed esattam[en]te tutte le loro liti, ragioni, e pretensioni, tanto sin'ora dedotte, e le non dedotte in Giudizio, suscitate, e pretese da essi Sig[no]ri Fratelli, e da d[ett]a Sig[no]ra Marchesa loro Madre, quanto non dedotto, e che potessero vicendevolm[en]te dedursi, e pretendersi per qualunque Capo, e Titolo, e considerato ancora lo Stato, e [c. 477v] l'Asse della materna eredità, finalm[en]te nell'ultimo congresso tenuto nel dì 29 ombre del decorso Anno 1731 fosse fermata, e stabilita in un foglio sottoscritto da essi Sig[no]ri Fratelli, e da' pred[etti] Ecc[ellentissi]mi Sig[no]ri Fratelli Giustiniani, che originalm[en]te s'inserisce al p[rese]nte Instrom[en]to del tenore &c. qual foglio fosse sottoscritto colla positiva verbale intelligenza di doversi ridurre a publico Istromento contentivo delle cose in esso accordate, e delle altre da riferirsi in appresso più diffusam[en]te, e più spiegative di quelle comprese in d[ett]o Foglio.

Ma perché, fra l'altre cose accordate in d[ett]o preinserto<sup>7</sup> Foglio, una era di dover d[ett]o Sig[no]r Marchese Prospero pagare ogn'Anno in favore, e vita na[tura]le durante di d[ett]o Sig[no]r Paolo Scipione suo fratello scudi quattrocento ottanta m[one]ta colle sicurezze concertate, [c. 478r] le quali, benché non espresse nel Foglio, consistevano di dover il med[esim]o Sig[no]r Marchese Prospero traere l'ordine fisso al Banco di S. Spirito di Roma di mestruai scudi quaranta pagabili a d[ett]o Sig[no]r Paolo Scipione vita sua na[tura]le durante, da accettarsi da' Sig[no]ri Ministri di d[ett]o Banco, per la di cui indennità, e sicurezza averebbe il Sig[no]r Marchese Prospero durante il d[ett]o annuo pagamento assegnato al med[esim]o Banco gli annoi affitti dell'Erbe della sua Tenuta di S. Lorenzo proveniente dalla Primogenitura della memorata Sig[no]ra Anna Caffarelli solita affittarsi, come ora si trova affittata alli Sig[no]ri Marchese Livio de' Carolis, e Nicola Martoli per annoi scudi mille cento, per dover però incominciare d[ett]o pagam[en]to doppo sei mesi dalla stipolazione del p[rese]nte Istrom[en]to, e per sull'effetto [sic!] far depositare nel d[ett]o Banco li termini decorsi, e che decorrendo anderanno [c. 478v] di d[ett]o affitto, e far versar sempre in esso depositati scudi doicento, dico doicento quaranta per un semestre di d[ett]o annuo assegnamento, e per mag[lio]r indennità di esso Banco, oltre la cessione, et assegna de gl'affitti dell'Erbe della sud[dett]a Tenuta, per qualunque caso, che si ritardassero in tutto, o in

---

<sup>5</sup> - Don Alessandro (1677-1756) figlio di Don Carlo Benedetto, 2° Principe di Bassano, 2° Duca di Corbara, Marchese del Montedei Billi, Patrizio Genovese, Nobile Romano, Principe Assistente al soglio Pontificio e di Caterina Gonzaga. Alessandro era cavaliere dell'ordine gerosolimitano.

<sup>6</sup> - Don Giovanni Battista Giustiniani (1675-1751) fratello di Alessandro. Aveva sposato nel 1726 Donna Giulia Boncompagni-Ludovisi

<sup>7</sup> - Il foglio, che è più volte indicato come "preinserto", è pubblicato subito dopo questa scrittura.

parte li depositi di d[ett]o affitto, o che la Tenuta sud[dett]a restasse per qualunque tempo sffittata, obligare, ed ipotecare tutte le rendite, et effetti di d[ett]a Primogenitura da esso posseduta, con far rimuovere tutti gl'ostacoli di essa, e sospender per d[ett]a rata qualunque Ipoteca, senza che d[ett]o Assegnamento possa impugnarsi dalli successori in d[ett]a Primogenitura, per quel tempo, che durerà l'Assegnamento di d[etti] mestruj scudi quaranta dopo la morte [c. 479] di d[ett]o Sig[no]r Marchese Prospero, egli specialmente averebbe ipotecati tutti li Capitali ereditarij materni, che acquisterà con l'infrascritta cessione, e p[rese]nte Concordia, descritti nell'Inventario legalm[en]te fatto per gl'atti miei nel dì 14 Aprile pro[ssimo] passa[to], e poi terminato, con obligarvi di non dover mai alienare d[etti] Capitali durante la vita di d[ett]o Sig[no]r Paolo Scipione, se non che ad effetto di depositare l'intero prezzo per rogarlo in estinzione de' debiti della stessa materna eredità descritti in d[ett]o Inventario, et altri, che potessero forsi [sic!] insorgere in avvenire, o pure estinguere altri debiti di d[ett]a Primogenitura, o finalm[en]te per investirlo in tanti Luoghi di Monti Cam[era]li non vacabili, o altri Capitali fruttiferi, e sicuri col vincolo di non potersi alienare durante la vita di d[ett]o Sig[no]r Paolo Scipione, e colla dichiarazione, che solam[en]te durante la vita del medesimo debbano star sempre [c. 479v] obligati, et ipotecati, primieram[en]te a favore dello stesso Sig[no]r Paolo Scipione, e del d[ett]o Banco di S. Spirito, e secundariam[en]te a favore di d[ett]a Primogenitura, e de' Primogeniti successori, di modo che, venendo a cessare il pagamento di d[etti] mestruj scudi quaranta per morte di d[ett]o Sig[no]r Paolo Scipione, s'intendano cessati d[etti] vincoli, e restino d[etti] Capitali materni a libera disposizione d'esso Sig[no]r Marchese Prospero col solo peso de' debiti ereditarij materni, con facoltà però al medesimo Sig[no]r Marchese Prospero di poter detrarre da d[etti] Capitali la legitima ad esso liberam[en]te dovuta nella materna eredità, coll'elezione [sic!] de' Corpi a suo arbitrio, purché non siano, né de' migliori, né de' peggiori, con che riceva ancora la sua parzial rata sopra de' mobili, e Crediti di d[ett]a materna eredità.

Ma siccome per eseguire validam[en]te le Cose [c. 480r] premesse, e per l'accettazione del sud[dett]o Ordine fisso, da farsi dal Banco di S. Spirito, e per l'altre Cose necessarie, si faceva necessaria l'autorità del Supremo Principe, quindi è, che per parte di d[ett]o Sig[no]r Marchese Prospero supplicata la Santità del Regnante Pontefice, siasi degnata sua Beatitudine di concederne la grazia, e colla pienezza della sua suprema Apostolica autorità approvare, e confermare, espressam[en]te, e specificatam[en]te in tutte le sue parti, e circostanze la Concordia stabilita fra essi Signori Fratelli nel preinserto foglio, con tutti li patti, oblighi, pesi, condizioni, e dichiarazioni in esso espressi, et ordinarne l'inviolabile perpetua osservanza, ed esecuzione, e che in sequela di ciò debbasi stipular l'Istrom[en]to di ratifica, rinunzia, ed obligo stabiliti in d[ett]o foglio e che seguita la cessione, non possa d[ett]o Sig[no]r Paolo Scipione esser molestato dalli [c. 480v] Creditori ereditarij per Causa de' materni debiti, rimanendo però a d[etti] Creditori salve, ed illese le loro ragioni, ed ipoteche da sperimentarsi sopra li med[esim]i effetti ereditarij, e contro di d[ett]o Sig[no]r Marchese Prospero, come sarà di ragione; ordinare ancora alli Ministri del d[ett]o Banco di S. Spirito, che per l'effetto, et esecuzione di d[ett]a Concordia, e Cessione, debbano accettare, e somministrare al d[ett]o Paolo Scipione, durante la sua vita naturale, annoi scudi quattrocento ottanta m[one]ta di mese in mese la rata parte di scudi quaranta mediante l'ordine di esso Sig[no]r Marchese Prospero da dirigersi al d[ett]o Banco e concedere al Sig[no]r Marchese Prospero la facoltà di poter liberam[en]te, e non ostante li pesi, e vincoli di d[ett]a Primogenitura, sostituzioni, proibizioni, oblighi, pene, e pesi in essa ingionti [sic!], cedere, ed [c. 481r] assegnare irrevocabilm[en]te al d[ett]o Banco di S. Spirito, per sin tanto durerà [sic!] la d[ett]a mestrua somministrazione di scudi quaranta, l'intero affitto d'Erbe della sud[dett]a Tenuta primogeniale, ingiongendo [sic!] a d[ett]o Sig[no]r Marchese Prospero, ed alli successori in d[ett]a Primogenitura tutto il peso di far seguire a suoi debiti sempre li depositi di d[etti] Affitti decorrendi dal giorno della stipolazione del p[rese]nte Istrom[en]to, e che decorreranno in avvenire a tutte loro spese, e danni, talmente che in d[ett]o Banco resti sempre depositata la somma equivalente d'un semestre di d[ett]o assegnamento, e per mag[gi]or sicurezza obligare a favore di d[ett]o Banco, per l'entrante rata di d[ett]a somministrazione tutte l'altre rendite de' beni, et effetti da esso posseduti, benché spettanti a d[ett]a Primogenitura, ed anche li proprij, e li materni, togliendo ogn'ipoteca a qualunque [c. 481v] altro Creditore con obligo di non alienarli,

se non che per erogare, ed investire il prezzo come sopra, e facoltà al med[esim]o Sig[no]r Marchese di poter detrarre dalla materna eredità la Legitima nella forma di sopra espressa, come diffusam[en]te si contiene nell'accennato Pontificio Chirografo concepito coll'opportune Regole, e munito clausola sublata e decreto irritante<sup>8</sup>, e diretto a Mons[igno]r Ill[ustrissim]o, e Rev[erendissim]o Pietro de Carolis<sup>9</sup> Arcivescovo di Traianopoli<sup>10</sup> e Commend[ato]re di S. Spirito segnato di propria mano di Sua Santità nel dì 14 feb[ra]ro pros[simo passa]to, et originalm[en]te inserito nell'Istrom[en]to d'obbligo fatto secondo il tenor di esso da d[ett]o Sig[no]r Marchese Prospero a fav[or]e del d[ett]o Banco di S. Spirito, e rispettivam[en]te di esso Sig[no]r Paolo Scipione, e stipulato per gl'atti del Paparozzi not[ar]o AC. 16 feb[ra]ro pros[simo passa]to, e costa da altro Istrom[en]to oggi stipolato [c. 482r] per gl'atti del not[ar]o Archivista dell'Archiospedale di S. Spirito, | come dali Ca = appo il Sercamillus |<sup>11</sup>, licenza riportata per le cose premesse dal d[ett]o Mons[igno]re de Carolis, quale coll'inserzione del med[esim]o Chirografo sotto[scritt]a dal med[esim]o, e pubblicata ancora da d[ett]o Paparozzi not[ar]o AC. nel dì 29 Febraro pros[simo passa]to s'inserisce originalm[en]te al p[rese]nte Istrom[en]to del tenore &c.

Avendo dunque d[ett]o Sig[no]r Marchese Prospero fatti gl'obblighi ingiontili [sic!] in d[ett]o preinserto<sup>12</sup> Chirografo riportato, e fatto l'ordine dell'accordato annoo [sic!] assegnamento, e da Mons[igno]r Ill[ustrissim]o, e Re[verendissim]o de Carolis Commendatore del d[ett]o Banco di S. Spirito avendo nel dì 2 cor[ren]te decretata l'accettazione di d[ett]o ordine, e questo essendo stato accettato da' Sig[no]ri Ministri di d[ett]o Banco, siasi concordem[en]te da d[etti] Sig[no]ri Fratelli fermato lo stato ereditario attivo, e passivo, di d[ett]a materna eredità, e ritrovato lo stato attivo [c. 482v] ascendente a scudi ventiseimila trecento ottanta, e b[aiocchi] 45, ed il passivo a scudi ottomila quattrocento novant'uno, e b[aiocchi] 34, quali dedotti resta netto il Capitale attivo nella somma di scudi diecisettemila ottocento ottanta nove, e b[aiocchi] 21 ½, sopra de' quali esso Sig[no]r Marchese Prospero doverà liberam[en]te conseguire scudi duemila novecento ottant'uno, e b[aiocchi] 43 proporzione della sua legitima<sup>13</sup> accordata doversi detrarre [sic!] in modo da riferirsi in appresso, ed anche specificato ne fogli di d[ett]o Stato Ereditario, quali pure sono stati consegnati a me not[ar]o per inserirsi al p[rese]nte istromento del tenore &c. e volendo ora venire all'esecuzione [sic!], et effettuazione dell'Accordo stabilito nel primo preinserto foglio, e dell'altre cose da poi concordate fra di Essi, anche in coerenza delle med[esim]e [c. 483r] e del preinserto Pontificio Chirografo, e stabilita fra di essi Sig[no]ri Fratelli una perpetua pace, buona corrispondenza, e fraterna armonia, e sopra di esse celebrarne il presente publico Istrom[en]to per mag[gio]r loro cautela per adempimento di d[ett]o Pontificio Chirografo, ed acciò sempre n'apparisca la verità.

Quindi è, che alla p[rese]nza di me Not[ar]o, e dell'infra[scritti] Testimoni p[rese]nti e personalm[en]te costituiti li prenom[ina]ti Ill[ustrissim]i Sig[no]ri Marchese Prospero e Paolo

---

<sup>8</sup> -Il decreto irritante in diritto canonico è la clausola delle Bolle che dichiarano la nullità nel caso di non esecuzione di determinate disposizioni.

<sup>9</sup> - Pietro de Carolis seguì le orme dello zio Giuseppe, Arcivescovo di Thiana e assistente al soglio pontificio; studiò e si avviò con successo alla carriera ecclesiastica diventando sacerdote, arciprete di S. Maria maggiore a Pofi. Ottenne numerosi altri incarichi quali: governatore di Norcia, Terni. Commissario generale del Piceno, Governatore di Civitavecchia, Viterbo, Perugia. nel 1720 governatore e visitatore apostolico della Marca. Fu Commendatore di S. Spirito sotto Benedetto XIII e Clemente XII. Primicerio della Arciconfraternita della Santissima Vergine Maria del Suffragio.. Carico di onori e meriti, mons. Pietro De Carolis muore a Roma il 15 Dicembre 1744 e fu sepolto nella chiesa di S. Marcello al corso in Roma (di fronte il futuro palazzo di proprietà della famiglia stessa).

<sup>10</sup> - Pietro de Carolis era dal 1729 arcivescovo di Traianopoli che è l'antica sede metropolitana della provincia romana di Rodope nella diocesi civile di Tracia. Essa faceva parte del patriarcato di Costantinopoli.

<sup>11</sup> - Aggiunto in margine

<sup>12</sup> - Il Chirografo papale, che è spesso indicato come *preinserto*, è pubblicato qui successivamente.

<sup>13</sup> - La legittima quindi era allora  $1/6$  dell'intera eredità:  $17.889,215 / 6 = 2.981,53$

Scipione Minutilli Caffarelli figli del mentovato Marchese Pietro, Patrizij Romani a me noti e cog[ni]ti, quali di loro spontanea volontà, ed in ogn'altro miglior modo &c. asseriscono, ed affermano anche col loro giuram[en]to, che tutte le cose di sopra espresse, narrate, conchiuse, e stabilite, e l'altre ancora da riferirsi [c. 483v] in appresso sono state, e sono vere, e verissime, e per tali scambievolm[en]te, e vicendevolm[en]te, approvano, confermano, e ratificano in tutto, e per tutto in ogni miglior modo &c.

Ed in esecuzione, et adempim[en]to di esse, in p[ri]mo luogo, scambievolm[en]te, e vicendevolm[en]te, anche a titolo di concordia, transazione [sic!], ed amichevole composizione hanno riceduto, e ricedono da tutte, e singole soprad[dett]e, ed altre quals[ivogli]a liti, raggioni, azzioni, e pretenzioni, tanto sin'ora dedotte nel Tribunale dell'AC., e sagra Rota, Giudici deputati, e quals[ivogli]a altri Giudici, e Tribunali, benché qui non espessi colli titoli, e presentanea loro esistenza, che non dedotte da d[etti] Ill[ustrissi]mi Sig[no]ri Fratelli, e memorata sig[no]ra Marchesa Madre, assieme con tutti li loro emergenti, dipendenze, [c. 484r] appartenenze, annessi, e connessi vari &c. e gl'impongono fine, e perpetuo silenzio, condonandosi tutte le spese fatte, ed a qualunque somma ascendenti, delle quali ancora si fanno mutua, scambievole, e reciproca quietanza finale, e generale in forma, anche per patto di non più domandarle, e per Aquiliana Stipolazione<sup>14</sup>, e sua accettillazione sosseguente [sic!], ed in ogn'altro miglior modo.

Per l'istesso Capo, e titolo di Concordia d[etti] Ill[ustrissi]mi Sig[no]ri Fratelli Transiggenti [sic!] approvano, confermano, e ratificano lo Stato attivo, e passivo della materna eredità espresso nelli preinserti<sup>15</sup> fogli, e fissato attivam[en]te nella somma di scudi ventiseimila trecento ottanta, e b[aiocchi] 45, da quali dedotti li debiti ereditarij materni ascendenti a scudi ottomila quattrocento [c. 484v] novant'uno, e b[aiocchi] 34, resta netto lo stato ereditario attivo in scudi dicisetteemila ottocento ottantanove, e b[aiocchi] 21, e così concordem[en]te dichiarano, e convengono anche per patto, altrim[en]te &c.

Che dovendo d[ett]o Sig[no]r Marchese Prospero conseguire la porzione della sua legitima dovutali de' Iure naturæ, e lasciatali ancora nel riferito materno testam[en]to, e determinandosi nel preinserto Pontificio Chirografo di doverla egli conseguire sopra li Beni, et effetti materni, quali debbano essere né de' migliori, né de' peggiori, di consenso di d[ett]o Sig[no]r Paolo Scipione, o vero questi, sentito, e citato; quindi è che per evitare ogni dispendio, e litigio, che potesse occorrere sopra di d[ett]a detrazione, e sua qualità, quantità, e specie, e per ogn'altro buon fine, et effetto, [c. 485r] ànno accordato, et accordano, che la quota, e somma di d[ett]a Legitima dovuta al d[ett]o Sig[no]r Marchese Prospero nello stato attivo materno composto da scudi dicisetteemila ottocento ottanta nove, e b[aiocchi] 21, sia, e debba essere di scudi duemila novecento ottant'uno, e b[aiocchi] 53, e vogliono, e convengono, che in causa e conto di essi debba conseguire scudi millecinquecento ottantaquattro, e b[aiocchi] 26 la rata parte<sup>16</sup> sopra ciascuna specie de' Beni et effetti di d[ett]a eredità materna, che vengono considerati di dura e difficile esazione [sic!] e di non potersi facilm[en]te esitare, il valore de' quali ascende a scudi

---

<sup>14</sup> - ANGIOLO DELL'ASTE BRANDOLINI, *Lessico legale notarile, ossia Repertorio universale delle teorie ...*, Forlì 1843, vol. 1, p. 578: «L'Aquiliana stipulazione, così chiamata dall'inventore Gallo Aquiliano tribuno della plebe, si definisce: *Verborum conceptio quaedam, qua renovantur omnes obligationes cuiuscumque generis, et postea acceptilatione subsequente tollitur*. E l'accettillazione viene definita: *Distractus obligationis, seu liberatio, quae ad similitudinem stipulationis fit per mutuum interrogationem debitoris, et responsionem creditoris, qui obligationis vinculum, quod inter eas partes verbis constitutum erat, aliis, ex contrariis verbis dissolvitur*. *Le Pandette di Giustiniano disposte in nuovo ordine da R. G. Pothier*, v.VIII, Venezia 1830, p. 145: «Due sono le specie di Accettillazione: l'una *Semplice* quale abbiám ora descritto; per cui si fa quietanza di ciò solo ch'è dovuto in forza di una obbligazione di parole a lui è dovuto, e subito dopo interrogato fa Accettillazione. Questa Accettillazione Aquilana è così definita da Modestino: *L'Accettillazione è una liberazione mediante vicendevole interrogazione, per cui avviene lo scioglimento di entrambi dal medesimo vincolo.*»

<sup>15</sup> - Lo *Stato attivo e passivo* è pubblicato successivamente.

<sup>16</sup> - La rata parte dell'eredità che risultava difficilmente esigibile ammontava a scudi 9505, 57 e la quota della legittima, che è un sesto di questa somma, è  $(9505, 57)/6 = 1584,26$

novemila cinquecento cinque, e b[aiocchi] 57, come si legge nella descrizione [sic!], e prezzo, e somme di essi distintam[en]te descritti in foglio a parte, che similm[en]te s'inscrive al presente Istrom[en]to del tenore &c., e che per q[ues]ta [c. 485v] parzial rata di Legitima non possa mai, ed in alcun tempo prendere, ne conseguire cosa alcuna sopra de gl'altri Beni, et effetti ereditarij materni, perché così per patto &c. altrim[en]te &c.

Li residuali poi scudi mille trecento novantasette, e b[aiocchi] 27 compimento di d[ett]a Legitima fissata, ed accordata in s[cudi] 2981 . 53, possa, e debba il Sig[no]r Marchese Prospero avere, e conseguire sopra de' gli altri Beni, et effetti di d[ett]a materna eredità a suo piacere, e libero arbitrio senza altra scienza, o interpellazione giudiziale, né estragiudiziale di d[ett]o Sig[no]r Paolo Scipione, il quale adesso per allora, e quando vorrà il Sig[no]r Marchese Prospero conseguire, e detrarre [sic!] la d[ett]a rata di scudi mille trecento novanta sette, e b[aiocchi] 53, detratti però scudi doicento da compensarsi come appresso, e così conseguire scudi mille centonovanta [c. 486r] sette, e b[aiocchi] 53, per questa rata dà, e presta ogni suo necessario, ed opportuno consenso, si chiama per legitimam[en]te sentito, citato, e questo [...?] personalm[en]te, e formalm[en]te interpellato, et intimato vero vero (?) perché così per patto &c., altrim[en]te &c.

Che, a fare la porzione di d[ett]a Legitima, debba il Sig[no]r Marchese Prospero avere, e conseguire liberam[en]te dalla d[ett]a materna eredità altri scudi cento a suo libero arbitrio sopra degl'effetti ereditarij, ed in tutto, e per tutto nella forma accordata nell'antecedente Capitolo per li s[cudi] 1397 . 53 residuali di d[ett]a Legitima, o siano s[cudi] scudi 1197 . 53 li residuali scudi mille, e d[etti] scudi cento in causa di di rimborso delle spese fatte per il Coruccio<sup>17</sup> materno, ed in tal forma conseguire, o far pagare altri scudi sessant'otto dovuti, cioè s[cudi] 32 al Sig[no]r [c. 486v] Salvatore Paparozzi not[ar]o AC., e s[cudi] 36 al Sig[no]r Can[oni]co Giacomo Filippo Costantinisti (?) chimista (?) dell'Archiospitale di S. Spirito per conti di spese, e funzioni del d[ett]o Pontificio Chirografo, e sua esecuzione [sic!], ed altri scudi cento ottanta al med[esim]o dovuti, in virtù di un mandato spedito, come si dice nel preinserto stato, ed anche le spese, che dovrà fare per la rassegna di qualche ofizio, o vendita di qualche Capitale materno per la sud[det]ta sodisfazione [sic!], e perché così per patto &c. altrim[en]te &c.

Avendo il Sig[no]r Paolo Scipione venduto alcuni mobili della materna eredità, ed all'incontro pagato alcuni Debiti della medesima descritti ne' fogli, che pur s'inscrivono al p[rese]nte Istrom[en]to del tenore &c. perciò d[ett]o Sig[no]r Marchese Prospero approva, conferma, e ratifica, la vendita di d[etti] [c. 523r] mobili, e li pagamenti fatti per li Abiti come si contiene nelli preinserti loro fogli, e confessa, e dichiara d'aver ricevuto dal d[ett]o Paolo Scipione tutte le giustificazioni di d[etti] Pagamenti fatti, anche per patto &c. altrim[en]te &c.

Che avendo d[ett]o Sig[no]r Paolo Scipione esatti scudi venticinque da Mons[igno]re Ill[ustrissim]o, e Re[verendissim]o Cenci per un semestre anticipato della pigione [sic!] del Casino ereditario posto in Frascati, principiato nel dì p[ri]mo Gennaro pros[imo] passa[to], e da terminare a tutto Giugno futuro, li d[etti] scudi venticinque siano, e s'intendino fatti proprij del med[esim]o Paolo Scipione per intelligenza passata fra d[etti] Sig[no]ri Fratelli, e perché così per patto &c. altrim[en]te &c.

Che dovendo il Sig[no]r March[es]e Prospero conseguire dalla materna eredità li frutti [c. 523v] sin'ora decorsi della sua Legitima per la rata de' Capitali fruttiferi della medesima, ed all'incontro pretendendo il Sig[no]r Paolo Scipione di dover conseguire dal Sig[no]r Marchese Prospero, come Possessore della sud[det]ta Primogenitura li frutti del credito spettante alla materna eredità contro di essa Primogenitura per residuo della materna Dote a tenore del soprariferito mandato del fu

---

<sup>17</sup> - *Notizia giornale storica della sedia ducale vacante ...*, Venezia 1732, ,p. 31: «Al primo posto in ordine de' Senatori teneasi alla destra il Ballottino del morto Principe Giuseppe Santorio Cittadino originario, solito ad essere regalato per tale Funebre fonzione del Coruccio, e di cento Cechini d'oro sborsati dagli Eredi Ducali»

Mons[igno]r Valenti eseguito [sic!] sopra della Tenuta della Castagnola, perciò essi Sig[no]ri Fratelli transigenti vicendevolm[en]te si compensano, e bonificano li d[etti] loro vicendevoli Crediti de' frutti, o più, o meno che sia l'uno dell'altro Credito, e se ne fanno ancora reciproca quietanza in forma anche per atto &c., altrim[en]te &c.

Convengono ancora, che avendo d[ett]o Sig[no]r [c. 524r] Paolo Scipione percetto t[ut]ti li frutti decorsi sino al p[rese]nte giorno, e q[ues]ti sino ad oggi spettanti al med[esim]o, benché in parte ancor non esatti: perciò sia egli obligato, come promette di pagare, e sodisfare tutti li frutti de' debbiti [sic!] materni decorsi dal giorno della morte di d[ett]a Sig[nora Marchesa Madre sino al p[rese]nte giorno, e non più oltre perché così per Patto &c. altriment[e] &c.

Che rispetto alla facoltà di poter il Sig[no]r March[es]e Prospero vendere gli altri Capitali materni, debba il medesimo contenersi, e regolarsi nel modo, e forma contenuti nel preinserto Pontificio Chirografo, e non altrim[en]te, perché così per patto, altrim[en]te &c. coll'intelligenza del Sig[no]r March[es]e Scipione.

Attesi li soprad[ett]i Patti, Capitoli, oblighi, e Condizioni, e gl'altri ancora da riferirsi [c. 254v] in appresso, procedendosi all'esecuzione, et adempim[en]to della fermata, e stabilita Concordia, e del preinserto Pontificio Chirografo, il spesso nom[ina]to Sig[no]r Paolo Scipione sotto li premissi, et inf[rascritti] Patti, oblighi, e condizioni, e non altrim[en]te &c. detto che &c., altrim[en]te &c., cede, e positivam[en]te, specificatam[en]te, ed espressam[en]te rinunzia, e per titolo di pura, mera, semplice, perfetta, perpetua, ed irrevocabile cessione, e rinunzia dà, e concede al pred[ett]o Sig[no]r Marchese Prospero suo fratello carnale qui presente, e per sé, e suoi eredi, e successori qualsivogli[a] estranei accettante, ed insieme con me Not[ar]o legitimam[e]te stipulante &c., tutta, ed intera la materna eredità, e suo Asse tanto attivo, che passivo, e composto da' Beni Stabili, effetti, Crediti, officij vacabili, Luoghi [c. 525r] de' Monti, Capitali fruttiferi, ed infruttiferi, Iussi<sup>18</sup> [sic!], nominazioni, giurisdizioni, Mobili, Argenti, suppellettili, | eccettuati quelli, che non esistono, e che furono venduti da esso Sig[no]r Paolo Scipione per pagare li debbiti, come si è detto di sopra, e contiene nel loro preinserto foglio a parte |, si descritti, che non descritti nel soprad[ett]o Inventario, e posti, ed esistenti, tanto in Roma, che fuori, ed in qualunque luogo, stato, e dominio, si cogniti, che incogniti, e che di presente spettano, e possono spettare in avvenire alla d[ett]a materna eredità, et al d[ett]o Sig[no]r Paolo Scipione come erede Testamentario della medesima sotto qualsivoglia titolo, ragione, e causa, anche affatto incognita, ed impensata, e nel ventre dell'una, e l'altra Legge chiusa, qui non espressa [c. 525v] e che necessariam[en]te si fosse dovuta esprimere, volendo aver tutto per compreso, e specificato di parola in parola, eziandio, che provenissero da qualsivogli[a] contratti, Istrom[en]ti, documenti pubblici, o privati, donazioni, Testamenti, Codicilli, vocazioni, sostituzioni, Magioraschi [sic!] Fideicommissi, Primogeniture, e qualsiasi disposizione tanto purificati<sup>19</sup>, che aperti, quanto da aprirsi, et purificarsi, si nell'usufrutto, che nella Proprietà, anche di giurisdizioni, e Iussi onorifici, e quanto si sia onorevoli, e lucrativi, e respettivam[en]te tutto, e quanto al med[esim]o Sig[no]r Paolo Scipione spetta, e può spettare in avvenire come Figlio, et Erede Testamentario della mentovata Sig[nora Marchesa Anna Maria, nessuna cosa esclusa, né eccettuata, e nella stessa forma, e maniera [c. 526r] cede, e rinunzia tutte, e singole ragioni, azzioni, e pretenzioni ad esso spettanti, e che potessero spettare in avvenire contro d[etti] Fideicommissi, e Primogeniture, si Minutilli, che Caffarelli, e di d[ett]o Sig[no]r Marchese Prospero Possessore comprese ancora le ragioni dedotte in Lite, ed anche non dedotte, eccettuate solo le ragioni di poter succedere nelli sud[ett]i Primogenitura, e fieicommissi in ogni caso, che s'aprisse, o purificasse la successione, e sostituzione in d[ett]o Sig[no]r Paolo Scipione per morte senza figli | che Dio non voglia | di d[ett]o Sig[no]r Marchese, o per altro futuro evento rispetto a

<sup>18</sup> - da *iubeo* = ordinare, quindi *iussi* = ordini. Si veda LORENZO GIUSTINIANI, *Dizionario geografico-ragionato del regno di Napoli*, p. 203: « ... col patto *de retrovertendo*. Questo iusso, che competea alla Regia Corte, cedè nel 1558 ...»

<sup>19</sup> - Quanto il detentore di un fedecommissio non ha più un successore diretto, ma sussiste la speranza che possa averlo, si dice che il fedecommissio non è purificato.

d[etti] Fideicommissi, e Primogeniture, ed insieme il regresso alla med[esim]a materna eredità in ogni caso, che venisse ritardato il mestruo pagamento di scudi quaranta per qualsivoglia Capo, e non altrim[en]te &c., e per [c. 526v] causa, e titolo di d[ett]a Cessione, e Rinuncia, cede parim[en]te, e rinuncia tutte, e singole altre ragioni, ed azzioni [...?], non riservata ragione, né azione alcuna &c., se non che li soprad[ett]i, et infr[ascritti] patti, riserve, Capitoli, e condizioni, e non altrim[en]te &c. benché, ad averle, e goderle, come di cosa propria &c., potendo d[ett]o Sig[no]r Marchese Prospero come sopra p[rese]nte, ed accettante &c., in sua vece, e luogo &c., dando licenza &c., mandando, et ordinando, trasferendo nel medesimo ogni dominio, Iussi, ragioni, azzioni, privilegi, facultà, giurisdizioni, e ipoteche &c., costituendo &c., e fra tanto costituisce sé med[esim]o in ogni miglior modo &c.

Conq[uan]to però che al d[ett]o Sig[no]r Paolo Scipione sia riservata, come Egli espressam[en]te riserva la libera, ed assoluta facultà, ed autorità di poter disporre de' sud[ett]i Beni materni, ed a titolo di Causa Pia solamente [c. 527r] sino alla somma di scudi trecento solamente, de' quali però non disponendo, s'intendino compresi nella pred[ett]a sua Cessione, e Rinunzia, perché così ancora per patto &c., altrim[en]te.

Per aggiungere Cautele a Cautele, e caso sia necessario, e purché l'utile per l'inutile non apporti vizio, né pregiudizio alcuno, e non altrim[en]te &c. lo stesso Sig[no]r Paolo Scipione dà, e presta ogni suo Consenso alla traslazione de' l'Offizij vacabili, e luoghi de' Monti della materna eredità nella Persona, credito, e favore di d[ett]o Sig[no]r Marchese Prospero, e caso faccia di bisogno, promette di reiterare questo, ed ogn'altro suo consenso necessario alla d[ett]a traslazione nella Segreteria g[e]n[er]ale de' Monti, ed in mano del Sig[no]r Amminis[trato]re delle Componende<sup>20</sup> delle Lettere Ap[osto]liche della Provista [sic!] de gl'Offitij vacabili, [c. 527v] anche per patto &c., altrim[en]te.

La qual soprad[ett]a Cessione, e rinunzia il d[ett]o Sig[no]r Paolo Scipione ha fatto in favore del d[ett]o Sig[no]r Marchese Prospero suo fratello qui p[rese]nte, e come sopra acc[ettan]te per le ragioni, e cause sopra espresse, ed altre contenute nel preinserto Pontificio Chirografo, e perché ancora d[ett]o Sig[no]r Marchese Prospero in corresponsività [sic!] di d[ett]a cessione, e rinunzia promette, e s'obliga di pagare, et effettivam[en]te, e realm[en]te sborsare al d[ett]o Sig[no]r Paolo Scipione suo fratello per sino a tanto che il medemo naturalm[en]te viverà [sic!] la somma, e quantità di scudi quattrocento ottanta p[er] anno la rata parte di scudi quaranta il mese anticipatam[en]te rimossa ogni eccezione principiando dal giorno di domani, e così continuare d'Anno in Anno, e di mese in mese per sino a tanto [c. 528r] che il med[esim]o Sig[no]r Paolo Scipione naturalm[en]te viverà, per il qual effetto in esecuzione del pre nominato Chirografo Pontificio presentem[en]te paga al medesimo la somma di scudi duecentoquaranta per un semestre anticipato nella maniera, che si dirà in appresso. E l'altre annualità, e menstrualità da decorrere doppo [sic!] spirato il d[ett]o Semestre doveranno pagarsi al med[esim]o D. Paolo Scipione dal Banco di S. Spirito nella conformità, che viene ordinato, disposto, e determinato nel d[ett]o Chirografo Pontificio, per il qual'effetto il d[ett]o Sig[no]r Marchese Prospero di già ha fatti tutti gl'obligi ingiontili in esso per mezzo del d[ett]o Istrom[en]to ricevuto dal d[ett]o Nor[ar]o Archivista dell'Archispedale di S. Spirito a fav[or]e di d[ett]o Sig[no]r Paolo Scipione, e Banco si S. Spirito, e da suoi Ministri, e perché pure così gli pare, e piace di fare, e disporre de' suoi sud[ett]i Beni, e per [c. 528v] titolo di Concordia, transazione [sic!], amichevole composizione, ed in ogni miglior modo &c., e perché finalm[en]te, in coerenza di d[etti] obligi premissi, e della med[esim]a Concordia, e preinserto Pontificio Chirografo ha dato, e consegnato ad esso Sig[no]r Paolo Scipione l'ordine fisso da esso fatto, ed accettato da' Sig[no]ri Ministri di d[ett]o Banco di S. Spirito, pagabile al med[esim]o Sig[no]r Paolo Scipione sua vita na[tura]le durante nella somma concordata di annui scudi quattrocento ottanta m[one]ta rom[an]a di giuli X per scudo, ed in

---

<sup>20</sup> - *Almanacco Romano pel 1855*, anno primo, p. 39: «L'amministratore generale delle Componende soprintende alla vendita degli offizii vacabili e riceve tutte le tasse di componenda che si pagano non solo per le dispense matrimonisli, ma anche per altre materie.»



ogni mese la parzial rata di scudi quaranta anticipatam[en]te da principiare la prima Paga o mese, doppo [sic!] sei mesi prossimi dal giorno de' oggi, e così continuare per si' tanto natural[en]te viverà il med[esim]o Sig[no]r Paolo Scipione, il quale ha originalm[en]te tirato a sé il d[ett]o ordine | presane però prima da me Not[ar]o una copia allora p[er] inserirsi al p[rese]nte Istr[omen]to del [...? ...?...?] |<sup>21</sup> per presentarlo, e [c. 529r] consegnarlo alli Ministri di d[ett]o Banco di S. Spirito per conseguire da' medesimi a suoi debiti tempi il d[ett]o fissato mestruo pagamento, quale dovrà cedere non solam[en]te in pagamento finale, e compenso della cessione, e rinunzia della materna eredità, ed a loro da esso sopra fatta, ma ancora di tutto ciò, che egli ha potuto, può, e potrà pretendere, e conseguire dalla stessa materna eredità, e Primogenitura, e fideicommissi, e loro Possessori p[rese]nti e futuri, anche per ragione di Legitima, suo supplimento, Alimento, e per qualsivoglia altra causa, Capo, ragione, e titolo da esso Sig[no]r Marchese Prospero, da' Beni da questo posseduti, e che possiederà [sic!] in avvenire, e dalli di lui Eredi, e Successori, e futuri Chiamati nella d[ett]a Primogenitura, o altri Fideicommissi, tanto per titolo d'alimenti, loro suplimento [sic!], che per [c. 529v] qualsivoglia altra causa, e ragione, anco affatto incognite, ed impensate, e quindi espresse, quali tutte ragioni, azzioni, e pretenzioni restino tutte compensate, e pienam[en]te soddisfatte nel d[ett]o annuo assegnamento di scudi quattrocento ottanta, e nell'altre cose contenute nel p[rese]nte Istrom[en]to, facendosi però fra di essi scambievole, e reciproca, finale, generale, finalissima, e generalissima quietanza in forma, e perché così per patto preambolo &c. altrim[en]te &c.

Quali annui scudi quattrocento ottanta debbano, sempre essere liberi, e franchi di d[ett]o Sig[no]r Paolo Scipione, e per il suo congruo, onesto, e decente mantenimento, e sostentam[en]to, e per suo uso, e libero arbitrio, senza che mai possano diminuirsi per qualsisia causa, capo, e titolo sopravveniente [c. 530r], presente, e futuro, e che al pagamento di tutti li debiti ereditarij materni, ed altri loro frutti sia sempre tenuta la med[esim]a eredità materna, ed il d[ett]o Marchese Prospero, come Cessionario, e sino alle forze ereditarie materne, come egli promette, e s'obliga, anche rispetto alli debiti non descritti nel soprad[ett]o Inventario, e che potessero scoprirsi, e sopravvenire [sic!] ne' tempi futuri, bensì al pagamento de' frutti delli debiti descritti nel pred[ett]o Inventario, e decorsi dal giorno della morte della Sig[no]ra Marchesa Madre a tutto il p[rese]nte giorno sia tenuto d[ett]o Sig[no]r Paolo Scipione come di sopra è stato pattuito, e perché così per patto &c., altrim[en]te &c.

E perché d[ett]o Sig[no]r Paolo Scipione, a tenore della Concordia stabilita deve conseguire dal Sig[no]r Marchese Prospero scudi [c. 530v] doicentoquaranta m[one]ta per la somministrazione, e pagam[en]to del primo semestre, che deve incominciare nel giorno di domani, e siccome dal prezzo de' mobili ereditarij venduti dal Sig[no]r Paolo Scipione per pagare li Debiti ereditarij, come nel preinserto foglio, sono rimasti scudi quaranta, e b[aiocchi] 85, perciò il med[esim]o Sig[no]r Paolo Scipione, compensa, e buonifica in d[etti] scudi quaranta, e b[aiocchi] 85 la somma di scudi quaranta, e per li mancanti b[aiocchi] 85 dichiarano li Sig[no]ri Transiggenti [sic!] d'averli fra di essi compensati in altra forma; per li mancanti poi scudi doicento, consente d[ett]o Sig[no]r Marchese Prospero, che d[ett]o Sig[no]r Paolo Scipione per compimento di d[etti] scudi doicento quaranta del primo semestre anticipato, debba, e possa liberam[en]te ricevere, e conseguire una simil somma [c. 531r] di scudi doicento depositata nel Banco del sagra Monte della Pietà di Roma a suo Credito libero però, benché non espresso, provenienti dalla restituzione d'un Cambio ereditario materno, Capitale di simil somma restituito da' Sig[no]r Cansacchi doppo la morte della sud[ett]a Sig[no]ra Marchesa Madre, come apparisce dall'Istrom[en]to dell'estinzione di d[ett]o Cambio ricevuto per l'atti del Corvini<sup>22</sup> connotaro nel decorso Anno 1731, de quali scudi doicento depositati, adesso, per quando saranno stati liberam[en]te esatti, e degl'altri scudi quaranta, come sopra compensati, d[ett]o Sig[no]r Paolo Scipione si chiama ben contento, e soddisfatto per il soprad[ett]o intero semestre anticipato, ed a fav[or]e del Sig[no]r

---

<sup>21</sup> - Aggiunto in margine.

<sup>22</sup> - Corvini o Cervini Francesco Maria, notaro dell'Officio 9, attivo nel periodo 1719-1737.

Marchese Prospero p[rese]nte, ed accettante &c. ne fa quietanza in forma, rinunciando col suo giuram[en]to a qualunque eccezione, ed alla speranza [c. 531v], ed il Sig[no]r March[es]e Prospero all'incontro compenza [sic!] li d[etti] scudi doicento nelli scudi milletrecento novantasette, e b[aiocchi] 53 accordati doverli conseguire in conto della sud[dett]a sua legitima sopra di qualsisia effetti ereditarij a suo arbitrio come sopra e de' med[esim]i scudi doicento pur'egli ne fa quietanza, anche per patto &c., altrim[en]te.

Conché, però d[etti] scudi doicento depositati da conseguirsi come sopra dal sig[no]r Paolo Scipione, siano, e debbano essere, e cedere in conto, e diminuzione della Legitima da conseguirsi nella materna eredità dal d[ett]o Sig[no]r Marchese Prospero, e precisam[en]te di quelli scudi mille quattrocento trentaquattro, b[aiocchi] 01 ½ convenuti doversi dal med[esim]o detrarre sopra de' gl'effetti liberi materni a suo arbitrio talmenteché da d[etti] scudi mille quattrocento trentaquattro, [c. 532r] e b[aiocchi] 01 ½ debbano diminuirsi d[etti] scudi doicento, e d'essa conseguir solam[en]te scudi mille doicentotrentaquattro, e b[aiocchi] 01 ½, facendo il d[ett]o Marchese Prospero quietanza in forma alla materna eredità di essi scudi doicento in conto di d[ett]a rata legitimaria convenuta detrarsi a suo arbitrio come sopra, e perché così per Patto &c., altrim[en]te.

Dichiara, e confessa d[ett]o Marchese Prospero d'aver avuto, e ricevuto da d[ett]o Sig[no]r Paolo Scipione tutte le robbe mobili, Argenti, et altri descritti nel sud[dett]o Inventario, a riserva di quelli come sopra venduti dal Sig[no]r Paolo Scipione, e descritti nel loro preinserto foglio, e però di essi ne fa quietanza in forma al d[ett]o Sig[no]r Paolo Scipione, il quale all'incontro confessa d'aver ritenuto presso di sé, ed in suo potere li mobili riservati nel preinserto foglio [c. 532v] di Concordia, de quali si chiama contento, e sodisfatto, e ne fa quietanza in forma, anche per patto &c. altrim[en]te &c.

Promette finalm[en]te d[ett]o Sig[no]r Paolo Scipione | salvo li mobili come sopra venduti, e descritti nel loro preinserto foglio | di non aver venduto ceduto, obbligato, distratto, alienato, né ipotecato, o permutato tutti gli altri Beni, effetti, crediti, ragioni, ed azzioni descritti nel d[ett]o Inventario della materna eredità in tutto, né in parte, e di liberare affatto d[ett]o Sig[no]r Marchese Prospero, e suoi da quals[ivogli]a liti, danni, e molestie sopravvenienti ad ogni loro semplice, ed estragiudiziale richiesta, ed a tutte sue spese, e cura anche estragiudiziali, e della loro evizione [sic!], e legitima difesa di fatto, e di ragione generale, un[iversa]le, e par[ticola]re, o l'evizione seguente in tutto, o in parte, ed anche a tutti li danni &c. de' quali &c., perduto però, e fatto solamente [c. 533r] di d[ett]o Sig[no]r Paolo Scipione, e non altrim[en]te, né in altra forma, perché così per patto &c., altrim[en]te &c.

Quali Concordia, Transazione, amichevol Composizione, Cessione, Rinunzia, Patti, Capitali, Condizioni, Riserve, e preservative, e tutte, e singole cose contenute, pattuite, e stabilite nel p[rese]nte Istrom[en]to, nessuna cosa esclusa, né eccettuata, di modo che d[etti] Ill[ustrissi]mi Sig[no]ri Fr[at]elli scambievolm[en]te, e vicendevolm[en]te promettono, e s'obligano esser buone, vere, valide, e leg[iti]me, esser stato lecito ad essi di farle, ed averle sempre grate, valide, accette, e ferme, né contro di esse, o loro minima parte, fare, dire, opporsi, né venire per sé medesimi, né per interposta Persona direttam[en]te, né indirettam[en]te, tacitam[en]te, o espressam[en]te, né meno pretendere, né dimandare la loro nullità, invalidità, insussistenza, o rescissione, né valersi del [c. 533v] rescritto del Supremo Principe, ancorché graziosam[en]te si concedesse, sotto quals[ivogli]a causa, titolo, o pretesto, anche affatto incogniti, o impensati, nel ventre dell'una, e l'altra Legge chiusi, qui non espressi, e che necessariam[en]te si fossero dovute esprimere, volendo, e concedendo che s'abbia tutto per espresso, e specificato di parola in parola, al qual'effetto, e per mag[gi]o corroborazione, e cautela col loro giuram[en]ti &c. rinunciano, cioè d[ett]o Sig[no]r Paolo Scipione al beneficio della Legge<sup>23</sup> fin. Cod. de rescind[enda] Donat[i]one,

---

<sup>23</sup> - B. BELLÌ, *Giornale del foro in cui raccolgono le piu'importanti regiundicate de ...*, Roma 1856, p. 151: «La legge 2 cod. de rescind. vendit. per il principio che nessuno deve arricchirsi coll'alieno discapito, soccorre con la querela di lesione nei

alla Legge si umquam, ed a tutte le leggi disponenti in favore de Donanti, e Rinuncianti, ed ambedoi rinunziarono al benef[ici]o della Leg[ge] de Pij, e della legge cum ij &c. et Cod. Transationibus, alle Disposizioni, e nuove Riforme del Patrio Romano Statuto, ed a quals[ivogli]a Indulti, privilegi, Bolle, e Costituzioni Ap[osto]liche disponenti, e che potessero fare, e disporre in fav[or]e loro e delli Cedenti, Rinuncianti, Transiggenti, e Concordanti, de' quali, e loro forza, e vigore hanno asserito aver piena scienza, ed informazione, e nientedimeno, per maggior cautela, ne sono stati ancora informati da me Notaro, e promettono, e s'obligano di quelle mai valersi, né servirsi contro del p[rese]nte Istrom[den]to, e cose in esso contenute in Giudizio, né fuori sotto qualsisia pretesto come sopra, ed anche per Patto, &c. altrim[en]te &c.

Quæ omnia &c., alias &c. ad omnia damna &c. de quibus &c. quod &c. pro quibus &c. sese &c. Hæredes &c. Bona &c. Iura &c. in ampl[i]ori Rev[erend]æ Cam[e]ræ Ap[osto]licæ forma, solit[i]s cum clausolis &c. citra &c. obligarunt &c. ren[untian]tes &c. [c. 534v] consentientes &c. unica &c. sicque tactis &c. iurarunt&c.

Requirentes me &c.

Actum Romæ in domo habitata a p[rese]ntis Ill[ustriss]imis D[ominis] Contrahentibus spectante ad Ill[ustriss]imos D[ominos] de Sinibaldis, ac posita in Regione Transtyberina prope Pontem quatuor Capitem<sup>24</sup> iuxta &c. P[ræse]ntibus Ad.m D[omine] Joanne de Rubeis filio D[omini] Ioannis Bap[tis]tæ de Sannico<sup>25</sup> dioc[esi]s Civi[ta]tis Casalis in Monteferrato<sup>26</sup>, et D[omine] Josepho Balarati filio q[uonda]m Cæsaris Mediolanense Testibus.

Hieronymus Sercamillus Cu[riæ] Cap[itoli] N[otarius]

---

contratti assolutamente onerosi e corrispettivi, e se in essi si sia parlato anche di donazione, la giurisprudenza ricerca se il peso imposto al donatario sia pari all'emolumento .». *Giurisprudenza dell'ecc.mo r. Senato di Genova, ...*, Genova 1834, p. 101: «La donazione fra vivi munita dellarinuncia giurata al beneficio della legge si unquam Cod. de revocandis donationibus, e dal donante non revocata non ostate la sopravvenienza dei figli, non può da questi, morto il padre, impugnarsi. La legge *si unquam Cod. de revocandis donationibus* induce un beneficio a vantaggio del donante, e quindi s'egli muore senza revocare la donazione, i figli ed eredi devono rispettare l'atto consentito dal loro autore.»

<sup>24</sup> -Wikipedia: *Ponte Fabricio*, noto anche come *ponte dei Quattro Capi* o *Pons Judæorum*, è un ponte che collega il lungotevere De' Cenci a via di Ponte Quattro Capi, a Roma, nei rioni Sant'Angelo e Ripa. Molto ben conservato è infatti il più antico della capitale esistente nella sua composizione originaria, Ponte Milvio e Ponte Sublicio in principio erano in legno; collega l'Isola Tiberina alla terraferma sul lato orientale, verso Campo Marzio. Misura sessantadue metri in lunghezza, e cinque metri e mezzo in larghezza.

<sup>25</sup> - Sanico è una frazione del comune di Alfiano Natta, che rientra nella diocesi di Casale Monferrato.

<sup>26</sup> - Wikipedia: «... dominio dei Gonzaga, che costruirono una delle più grandi e prestigiose cittadelle europee. Contesa nel corso del XVII e XVIII secolo tra francesi e spagnoli, durante il Risorgimento fu uno dei baluardi difensivi contro l'Impero austriaco. Nel ventunesimo secolo Casale, collocata all'interno del triangolo industriale Torino-Genova-Milano, è un importante centro industriale noto soprattutto per la produzione di cemento e per la presenza della dismessa fabbrica Eternit, che produceva l'omonimo materiale altamente dannoso per l'uomo a causa della presenza di amianto.»

[c. 505r]

Nel congresso tenuto il dì 29 gbre 1731 nel Palazzo<sup>27</sup> dell'Ecc[ellentissi]mo S[igno]re Principe Giustiniani, coll'assistenza dell'Ill[ustrissi]mi, ed Ecc[ellentissi]mi S[igno]ri D. Gio[vanni] Battista, e S[igno]re Coman[dan]te D. Alessandro Giustiniani, S[ignor]i Avv[oca]ti Avvigi (?) e Mauri, Sig[no]re Gio[van] Battista [...?] per l'Ill[ustrissi]mo Sig[no]re March[es]e Prospero, e S[igno]re Gio[van] Felice Paolucci Pro[cura]to[re] dell'Ill[ustrissi]mo S[igno]re March[es]e Scipione Caffarelli, colla presenza di d[etti] Sig[no]ri March[es]e Prospero e Scipione Caffarelli furono risolte e concordate l'infr[ascritt]e cose.


Che il Sig[no]re Prospero debba somministrare annualm[en]te al S[igno]re March[es]e Scipione scudi quattrocento<sup>80</sup> con le sicurezze concertate, la qual somma di scudi 480 – si dovrà pagare di mese in mese.

Inoltre il Sig[no]re March[es]e Scipione dovrà cedere, e rinunciare a fav[or]e del Sig[no]re March[es]e Prospero tutta l'eredità della Sig[no]ra March[es]a Anna Maria comune madre, con le ragioni, ed azioni tanto attive, che passive, e beni del fid[ecomm]esso Minutillo.

Il Sig[no]re March[es]e si riserva lo stucco [sic!] di dodici Posate d'Argento, il Cantarano<sup>28</sup> dove ritiene li suoi Abbiti, li due Specchi che sono nella Cammera dove il med[esim]o dorme, le dodici sedie di felpa che sono nella med[esim]a Cammera, e le otto sedie di velluto verde che son in casa, due para di Lenzuoli, due Tovaglie e sei salviette.

Con la rinuncia reciproca a tutte le pretenzioni d'alim[en]ti, rendim[en]ti de Conti, ed altre dedotte in lite, con il recesso da tutte dette liti, e remissione delle spese hinc inde.

29 Nov[embr]e 1731



Prospero Caffarelli  
Pro. Scipione Minutillo Caffarelli  
Pro. Battista Avvigi fu. presente  
Pro. Alessandro Com. Giustiniani fu. presente

<sup>27</sup> - Il palazzo è in via della Dogana Vecchia, nel quartiere Sant'Eustachio. Wikipedia: «Nel palazzo hanno sede l'appartamento di rappresentanza del Presidente del Senato, la sala Zuccari, gli uffici dei senatori eletti e a vita, dei presidenti emeriti del Senato, alcuni servizi e uffici dell'amministrazione. Dal 1901 al 1985 è stato anche la sede dell'organizzazione massonica del Grande Oriente d'Italia. Fu costruito alla fine del XVI secolo per conto di monsignor Francesco Vento, ma fu acquistato nel 1590 da Giuseppe Giustiniani, un esponente della famiglia genovese che aveva governato l'isola di Chio. Il figlio di Giuseppe, cardinale Benedetto Giustiniani, unì ad esso altri edifici circostanti fino a ricomprendere l'intero isolato nei pressi del Pantheon. Vincenzo Giustiniani, fratello del cardinale, arricchì l'edificio di famiglia con una collezione di circa 1600 pezzi tra statuaria antica e quadri che comprendevano alcuni Giorgione, Tiziano, Raffaello e Caravaggio.»

<sup>28</sup> - Canterano è un mobile di legno con più cassetti l'uno sull'altro.

[c. 487r]

Petrus De Carolis<sup>29</sup> Archiepiscopus Trajanopolitanus, Solii Pontificii Assistens, Ven[erabilis] Archihospitalis S. Spiritus Præceptor, et Iudex Commissarius specialiter electus, et deputatus.

Cum S[anctiss]imus D[omi]nus Noster Clemens Divina Providentia Papa XII supplicationibus Illustrissimi D. Marchionis Prosperi Caffarelli benigne inclinatus, Chirographum<sup>30</sup> Manu Sanctitatis Suæ die 14 currenti mensis subsignatum, nobis pro exequutione in eo contentorum direxerit, tenoris sequentis ==

Mons[igno]r Pietro De Carolis Arcivescovo di Traianopoli Commendatore dell'Archiospedale di S. Spirito. Ci ha fatto rappresentare il Marchese Prospero Caffarelli, che trovandosi Egli l'Anno 1730 in gravi angustie, perché per parte di molti suoi Creditori gl'erano state sequestrate tutte le sue entrate, né poteva supplire al necessario sostentamento della propria Famiglia, oltre le dispendiose liti, che gli conveniva sostenere in diversi Tribunali sì con detti Creditori, che con la Marchesa Anna Maria [c. 487v] Petrosini Caffarelli sua Madre, e Paolo Scipione Minutillo Caffarelli suo Fratello, ebbe ricorso a Noi, acciò volessimo con la nostra Auctorità [sic!] soccorrerlo di qualche provvedimento in tali sue angustie, e che rimessasi da Noi la Supplica a Mons[igno]r Passari<sup>31</sup> Arcivescovo di Nazianzo<sup>32</sup> nostro Uditore, questo, sentiti più volte detti Creditori, et altri Interessati, sotto li 16 e 18 Dicembre di detto Anno, fattane prima parola con Noi, mediante un suo Decreto stabilì alcune provisioni per sollievo di detto Supplicante, et a beneficio di detti suoi Creditori, con assegnare tra l'altre Cose a' medesimi l'annua rata di s[cudi] 400 delle Rendite de' Beni da quello possedute, per doversi questi depositare, e pagare a detti Creditori con ordini di esso Supplicante, da sottoscrivere anche da Mons[igno]r Bardi<sup>33</sup> Luogotenente Civile di Mons[igno]r Uditore generale della nostra Camera, quale deputò per Essecutore [sic!] di detto suo Decreto, conforme è stato sin'ora esattamente adempito;

E che nell'anno seguente 1731 essendo passata all'altra vita la detta Marchesa Anna Maria [c. 488r] Petrosini Caffarelli sua Madre, con aver istituito suo Erede universale libero il detto Paolo Scipione Minutillo Caffarelli, e lasciato a detto Supplicante la sola Legitima, ciò ha maggiormente fomentato, anzi accresciuto le liti, e dissensioni tra essi Fratelli, pretendendo esso Supplicante, che per aver detto suo fratello conseguito l'Eredità materna, fosse ad esso cessato il peso di somministrargli gl'Alimenti, già decretatigli dal fu Mons[igno]r Valenti Giudice deputato da Mons[igno]r AC. [Auditor Camera], e successivam[en]te dalla nostra Rota, da conseguirsi sopra le Rendite della Primogenitura istituita dalla fu Anna Caffarelli sua Ava paterna, e de' Beni posti nel Regno di Napoli provenienti dall'Eredità del fu Antonio Minutilli suo Avo, sopra quali beni pretende in oltre detto Supplicante la reintegrazione di detta Primogenitura per le Doti pagate co' gl'effetti di questa alle figlie del medesimo, et all'incontro il detto Paolo Scipione pretende

---

<sup>29</sup> - Vedano le notizie date precedentemente.

<sup>30</sup> Archivio di Stato di Roma, Stati preunitari. Rstaurazione. Notai del tribunale della segnatura. Inventario 1974, con indice alfabetico dei destinatari dei chirografi. Ogni chirografo è preceduto dalla supplica e dalla documentazione relativa, attinente ai beni, di solito fidecommissari, oggetto del chirografo. La documentazione è riunita in fascicoli, rilegati in volumi, recanti il nome del notaio di segnatura. La documentazione precedente al 1831 era conservata dai Notai dell'Auditor Sanctissimi. Per gli atti dei Notai del tribunale della segnatura, vedi Antichi regimi, Notai del tribunale della segnatura (1759-1831).

<sup>31</sup> - Marcello Passari (1678-1741) fu arcivescovo di Nazianzo dal 1731 al 1733, quando fu nominato cardinale presbitero di Santa Maria in Ara Cœli. Era stato uditore del cardinale Lorenzo Corsini, poi divenuto Papa Clemente XII.

<sup>32</sup> - Wikipedia:«Nazianzo, identificabile con *Nenizi* nell'odierna Turchia, è un'antica sede episcopale della provincia romana della Cappadocia Terza nella diocesi civile del Ponto. Faceva parte del patriarcato di Costantinopoli ed era suffraganea dell'arcidiocesi di Mosisso.»

<sup>33</sup> - Monsignor Luigi Bardi (dei conti di Vernio ?) divenne Segretario della Sacra Consulta nel 1735 e 1736.

proseguir la subasta<sup>34</sup> della Tenuta della Castagnola spettante a detta Primogenitura, già essecutata [sic!] per parte della detta Marchesa [c. 488v] Madre in vigore de' mandati rilassati a di Lei favore da detto Mons[igno]r Valenti Giudice deputato dall'A.C. per la somma di s[cudi] 3000 residuali della sua Dote, unitamente coll'altra pretensione di conseguir dalla Primogenitura la Rilevazione per li debbiti contratti dal fu Marchese Pietro Caffarelli Padre comune, coll'obbligo insolidum di detta Marchesa Anna Maria sua moglie, e madre respittivamente per soddisfare altri debbiti, che si pretendevano contratti per il proprio mantenimento;

E considerando Egli maturamente, e pur troppo con esperienza il grave dispendio, incertezza, et inquietudine, che apportano tali litigi, a fine anche di mantener con detto suo Fratello una vera, e stabil corrispondenza, ha procurato per mezzo di comuni Amici venir con detto suo Fratello ad un amichevol accomodamento espresso in un Foglio da essi sottoscritto li 29 Novembre 1731, nel quale tra l'altre Cose si esprime, che detto Paolo Scipione cederà, e rinunciarà [sic!] a favore di esso Supplicante tutta l'Eredità materna, [c. 489r] et insieme tutte le ragioni, et azioni tanto attive, che passive, e Beni del Fidecommissio Minutillo, con la rinuncia reciproca a tutte le pretensioni d'Alimenti, Rendimento di Conti, et altre dedotte in Lite, e Remissione di tutte le Spese sin'ora fatte hinc inde, con che all'incontro esso Supplicate sia tenuto somministrare al medesimo annui s[cudi] 480, et ogni mese la rata parte di s[cudi] 40, durante la sua vita, da assegnarsi o in tanti frutti di Luoghi di monti; o pure in altro assegnamento tuto<sup>35</sup>, e sicuro; ma non avendo egli il modo di adempir [sic!] detto assegnamento in frutti di Luoghi di monti, per trovarsene sprovvista sì l'Eredità materna, che la Primogenitura Caffarelli da esso posseduta, né poter egli compiere per formare questo Capitale di Luoghi di monti di vendere altri effetti di maggior frutto con discapito notabile nel prezzo, ha perciò implorato la nostra Paterna Clemenza, supplicandoci, che per facilitare l'accomodamento con detto suo fratello, quale tutto dipende dalla sicurezza dell'assegnamento da farsi al medesimo, e [c. 489v] per la validità del contratto vogliamo con la nostra Suprema Autorità [sic!] approvare, e confermare quanto tra essi Fratelli è stato accordato nel sopra riferito Foglio, et ordinare, che li sudetti scudi quaranta il mese si debbano somministrare al detto Paolo Scipione suo fratello, durante la sua vita naturale, dal Banco di S. Spirito, mediante un ordine fisso da accettarsi da ministri del medesimo, poiché per indennità, e sicurezza di detto Banco Egli cederà, et assegnerà [sic!] al medesimo per fino che durerà [sic!] detto assegnamento, gl'affitti dell'Erbe della Tenuta di S. Lorenzo spettante a detta Primogenitura di Anna Caffarelli, solita affittarsi, siccome al presente si trova affittata a Niccola Martoli per annui scudi mille e cento, per dover però detto pagamento aver il suo effetto, et incominciare doppo sei mesi, che sarà seguita la stipolazione dell'Istrumento di Rinuncia, e cessione da farsi da detto suo fratello in vigore dell'accennato foglio, affinché in detto tempo possano farsi depositare in detto Banco li termini, [c. 490r] che saran decorsi di detto Affitto per maggior facilità del pagamento, con che, detratti in primo luogo li s[cudi] 480 annui, che si ricercano per detto assegnamento, si debbano altri s[cudi] 400 annui di detti Affitti pagare a detti suoi Creditori con ordini del medesimo, da sottoscrivarsi anche dal detto Mons[igno]r Bardi, secondo lo stabilimento fatto dal detto nostro Uditore nell'accennato Decreto, e la somma residuale, che si troverà [sic!] depositata in detto Banco in fine di ciascun Anno, restituir liberamente al medesimo Supplicante, con restar però sempre depositati in detto Banco s[cudi] 220 per un semestre di detto assegnamento, e che per maggior indennità di detto Banco, oltre la cessione, et assegna degl'Affitti dell'Erbe di detta Tenuta per qualunque caso, che si ritardassero in tutto, o in parte li depositi di detti Affitti, o che la Tenuta sudetta restasse per qualche tempo dislocata, possa obbligare, et ipotecare tutte le Rendite, et effetti di detta Primogenitura da esso posseduta, con rimuovere tutti gl'ostacoli di essa, e sospender per detta rata [c. 490v] qualunque ipoteca, senza che questo assegnamento possa esser impugnato dalli Successori in detta Primogenitura, poiché per quello riguarda il pregiudizio, che da tal assegna potesse ridondare a

---

<sup>34</sup> - Vendita all'asta, all'incanto. Da etimo.it: «... deriva dall'uso che avevano i Romani di vendere al maggior offerente la preda militare all'insegna di un'asta, cioè conficcando in terra, sul luogo ov'era il banditore una picca, che era l'emblema di conquista, di proprietà».

<sup>35</sup> - Dal latino *tutus* (participio passato di *tuor*) che si traduce: sicuro, protetto, custodito.

detti futuri Successori per quel tempo, che potesse durare l'assegna di detti mestruj s[cudi] 40 doppo la morte di esso Supplicante, Egli specialmente ipotecarà [sic!] tutti li Capitali ereditarii materni, che acquistarà [sic!] con la rinuncia da farsi da detto Paolo Scipione suo fratello, descritti nell'Inventario legalmente fatto per gl'atti del Sercamilli Notaro Capitolino li 14 Aprile 1731, con obbligarsi di non dover mai alienare detti Capitali, durante la vita di d[ett]o suo fratello, se non che ad effetto di depositarne l'intero prezzo per erogarlo in estinzione de Debbiti della stessa Eredità materna descritti nel medesimo Inventario, et altri che potessero forse insorgere in avvenire, o pure per estinguere altri debbiti della detta Primogenitura di Anna Caffarelli, o finalm[en]te per reinvestirlo in tanti Luoghi di monti, o altri Capitali fruttiferi tuti, e sicuri col vincolo [c. 491r] di non potersi alienare, durante la vita di detto Paolo Scipione, e con la dichiarazione, che durante solo la vita del medesimo, detti Capitali debbano star sempre obbligati, et ipotecati primario a favore dello stesso fratello, e del Banco di S. Spirito, secundario [sic!] a favore di detta Primogenitura, e de' Primogeniti Successori, di modo che venendo a cessare il pagamento di detti mestruj s[cudi] 40 per morte del medesimo Paolo Scipione, s'intendano cessati detti vincoli, e restino detti Capitali a libera disposizione di esso Supplicante col solo peso de' Debbiti ereditarii materni, con facultà però al medesimo di poter da detti Capitali detrarre la Legitima ad esso liberamente dovuta con l'elezione de' corpi a suo arbitrio, purché non siano nec de melioribus, nec de peioribus, con che ne riceva la sua rata, e porzione entrante, anche sopra li mobili, e Crediti rispettivam[en]te di detta Eredità, e che non possa insieme detrarre quella somma, che occorrerà per le spese della spedizione, et esecuzione della presente Grazia, ponendoci [c. 491v] in considerazione, che questa Grazia non solo non apporta verun pregiudizio a detta Primogenitura, e futuri Successori in essa, ma bensì un'evidente utilità, mentre con tal Rinuncia vien esimita la Primogenitura dal pagamento di detta Dote materna, già canonizzata con detti Giudicati, e dall'imminente subasta di detta Tenuta della Castagnola, già per tal causa come sopra essecutata, et insieme dalla pretensione già eccitata da d[ett]o Paolo Scipione per li Debbiti contratti dal Marchese Pietro con l'obbligo di d[ett]a Anna Maria sua moglie, il che ridonda in vantaggio anche de' Successori, quali restano di più anche assicurati con detti Capitali ereditarii materni, da ipotecarsi, e vincolarsi nel modo sudetto; E Noi ben persuasi dalli motivi sopra esposti, che tal istanza sia molto ragionevole, a solo fine di toglier tra detti fratelli ogni motivo di litigio, a stabilir in essi una vera corrispondenza, riflettendo, che coll'ipoteca, e vincolo di detti Capitali ereditarii materni vien sufficientemente provisto [c. 492r] all'indennità sì di detta Primogenitura, che de' Successori, et insieme alla rilevazione di detto Banco di S. Spirito, siamo volentieri condescesi [sic!] a fargline [sic!], come in appresso, la Grazia, con che non passi, né possa mai allegarsi in esempio.

Avendo per tanto nel presente nostro Chirografo per espresso, e di parola in parola registrato l'intero tenore della Primogenitura istituita dalla predetta Anna Caffarelli nel di lei Testamento rogato per gl'atti del Lamperini, oggi Angelici, Notaro Capitolino li 13 maggio 1693, delle sostituzioni, proibizioni d'alienare, anche rispetto alla comodità de' frutti, permutare, obbligare, o ipotecare i Beni a quella soggetti, della precisa quantità, e qualità de' Debbiti, e de' Capitali sì di detta Primogenitura, che di detta Eredità materna, degl'Istrumenti, et altri documenti, da quali risultano, de' Decreti emanati, mandati rilasciati, et altri Atti fatti nelle Cause vertenti tra il medesimo Supplicante, e detto Paolo Scipione suo fratello, e rispettivamente detta Eredità materna, e del loro [c. 492v] preciso stato presente, delle provisioni ordinate dal detto nostro Uditore nell'accennato suo Decreto, della Concordia stabilita tra detti Fratelli nell'Apoca<sup>36</sup> da essi sottoscritta, delli patti, obblighi, e condizioni in essa contenute, et ogn'altra Cosa quanto si voglia necessaria d'esprimersi, di nostro moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra Suprema Potestà vi ordiniamo, che in nome nostro confermate, et approviate, siccome Noi in tutto, e per tutto, e in tutte le sue parti espressamente, e specificatam[en]te confermiamo, et approviamo la Concordia stabilita tra detti Fratelli Caffarelli con tutti li patti, obblighi, pesi, condizioni, e dichiarazioni espresse nel Foglio da essi come sopra sottoscritto; Ordinando, siccome Noi

---

<sup>36</sup> - *Dizionario etimologico online*: «dal verbo greco *απεχω* ricevere, dichiarazione che suole dare il creditore al debitore per prova di aver ricevuto il pagamento». Quietanza

ordiniamo, e vogliamo, che quello si debba in perpetuo inuolabilm[en]te osservare, et eseguire ne modi, conforme in esso conuenuti, e che in sequela di esso se ne debba stipolare l'Istrumento di ratifica, rinuncia, et obbligo in esso stabilito, volendo, che seguita detta Cessione, il detto Paolo Scipione non [c. 493r] possa esser molestato dalli Creditori ereditarii per causa di detta Eredità materna, salve però, et illese rimanendo alli medesimi Creditori tutte, e singole loro ragioni, et ipoteche, da sperimentarsi sopra li medesimi effetti ereditarii, e contro detto Marchese Prospero, come sarà di ragione; Ordinando in oltre, siccome Noi con la pienezza della nostra Auttorità per questo solo caso, quale vogliamo, che non passi, né possa mai allegarsi in esempio, essendoci Noi condescesi [sic!] per particolari motivi, e per dare la quiete ad una Casa nobile di questa nostra Città, ordiniamo alli Ministri del detto Banco di S. Spirito, che per l'effetto, et esecuzione [sic!] di detta Concordia, e Rinuncia debbano pagare, e somministrare al detto Paolo Scipione Minutillo Caffarelli, durante la sua vita naturale, annui scudi quattrocento ottanta moneta, e di mese in mese la rata parte di scudi quaranta, mediante un ordine fisso da dirigersi a detto Banco dal detto Marchese Prospero supplicante, che dovranno detti Ministri accettare, et incominciare il [c. 493v] pagamento doppo sei mesi dal giorno, che sarà stipolato l'Istrumento di detta Concordia, e Rinuncia, e così proseguire di mese in mese posticipatamente, per fino che detto Paolo Scipione naturalmente viverà, con restar a peso del medesimo Supplicante l'intiero pagamento del primo semestre, doppo che sarà seguita detta Rinuncia, e che per rilevazione, et indennità di detto Banco diate, e concediate, siccome Noi diamo, e concediamo al detto Marchese Prospero Supplicante ampla, et assoluta Facoltà di poter liberamente, e non ostanti li pesi, e vincoli di detta Primogenitura, sostituzioni, proibizioni, obblighi, pene, e pesi in essa ingionti [sic!], cedere, et assegnare irrevocabilmente a detto Banco di S. Spirito, per fino che durerà detta somministrazione di scudi 40 mestruj, l'intiero Affitto dell'Erbe di detta Tenuta di S. Lorenzo, benché spettante a detta Primogenitura, presentem[en]te locata al detto Niccola Martoli per annui s[cudi] 1100 moneta per Istrumento rogato per gl'atti del detto Angelici li 5 Giugno 1726, con che [c. 494r] il detto Marchese Prospero Supplicante, e suoi Successori in detta Primogenitura debbano aver tutto il peso di far seguire a suoi debbiti tempi li depositi di detti affitti decorsi dal giorno della stipolazione di detto Istrumento di rinuncia, e che decorreranno in avvenire sì da detto Affittuarjo presente, che da qualunque altro Affittuario Successore a tutte loro spese, e danni, e senz'alcuna cura, o interpellazione di detto Banco, quali scudi 1100 come sopra assegnati si dovranno erogare in primo luogo per la rata di s[cudi] 480 nel pagamento di dette mestrue prestazioni da farsi a detto Paolo Scipione, per altri s[cudi] 400 annui ripartirsi alli Creditori del medesimo Supplicante, secondo lo stabilimento ordinato dal detto nostro Uditore, e nella somma praticata [sic!] sin'ora, e la somma residuale, che si trovarà depositata in detto Banco in fine di ciascun Anno, restituirsi liberamente allo stesso Supplicante, con restar però sempre in detto Banco depositata la somma equivalente per un [c. 494v] Semestre di detto assegnamento per maggior facilità della somministrazione senza incommodo [sic!] di detto Banco, per il qual fine dal detto Supplicante sarà stato pagato del proprio il primo Semestre dal giorno della rinuncia sudetta, et in caso di mancanza di detti Affitti assegnati in tutto, o in parte sì per negligenza, o deteriorazione degl'Affittuarij, o che la Tenuta sudetta restasse dislocata, che per qualunque altra causa benché non pensata, o per ogni maggior sicurezza di detto Banco possa il medesimo Supplicante cedere, obbligare, et ipotecare a favore del medesimo per l'entrante rata di detta mestrua somministrazione tutte le altre Rendite, Beni, et effetti da esso posseduti, benché spettanti a detta Primogenitura, quali affitti di detta Tenuta così ceduti, et assegnati, et altre rendite di detta Primogenitura in luogo di essi surrogate, siccome anche tutte l'altre Entrate, effetti, e Beni sì proprii di detto Supplicante, che ereditarii di d[ett]a Anna Maria Madre, da eleggersi in mancanza, o diminuzione [c. 517r] di detti Affitti ad arbitrio de' Ministri di detto Banco, con facoltà di poter variare da un effetto all'altro quante volte gli piacerà, affinché possano da questi conseguirsi prontamente, senza verun impedimento per la rilevazione, e sodisfazione [sic!] di detto Banco, vogliamo, che non possano per detta rata divertirsi in altro uso, e per tal effetto adesso per allora riuochiamo [sic!], cassiamo, et annulliamo qualunque esecuzione, sequestro, o altro atto giudiziale sopra di essi fatto, o che si facesse in avvenire avanti qualsisia Giudice ad istanza di qualsisia Creditore quanto si voglia privilegiato di detto Supplicante, e della stessa Primogenitura, et Eredità, etiam per causa pia, o di dote, alli quali tutti vogliamo, che detto



Banco sia sempre preferito, riservando però a detti Creditori le loro ragioni da sperimentarsi sopra gli altri Beni, esclusi sempre gli affitti di detta Tenuta, et altri, che in mancanza di questi si eleggessero da ministri di detto Banco, et anche li Capitali di detta Eredità, che dovranno restar sempre vincolati, come [c. 517v] si dirà in appresso, dichiarando, che per qualunque atto, che si facesse da medesimi, o consenso, che si prestasse in qualunque modo, non s'intenda mai, che abbino accettato detti assegnamenti pro solutis, ma solo pro solvendis, senza che li medesimi siano mai tenuti a provare d'aver fatte le diligenze per l'esazione, e senza che tale assegnamento possa mai venir impugnato da futuri chiamati a detta Primogenitura; Et affinché venga nell'istesso tempo provisto anche all'indennità de futuri Successori in detta Primogenitura p[er] il pregiudizi, che può ridondargli per la continuazione di detta mestrua somministrazione doppo la morte di detto Supplicante vogliamo, che questo debba espressam[en]te obbligare, et ipotecare per Istrumento pubblico a favore de' medesimi tutti li sudetti Capitali ereditarii materni, che gli perverranno con detta Rinuncia, con obbligo di non poterli mai alienare, durante la vita di detto Paolo Scipione suo fratello assegnatario, se non che a preciso fine di depositarne l'intiero prezzo di essi nel nostro Monte [c. 518r] di Pietà, o in detto Banco di S. Spirito, et erogarlo in estinzione de Debbiti della stessa Eredità materna, o pure d'altri debbiti della med[esim]a Primogenitura, con riportarne la dovuta cessione di ragion a favore di detta Eredità, o finalm[en]te per investirlo in tanti luoghi di monti Camerali non vacabili, o altri Capitali fruttiferi tuti, e sicuri, col vincolo parim[en]te di non potersi questi alienare, durante la vita di d[ett]o Paolo Scipione, e con la dichiarazione, che durante solo la vita del medesimo, debbano star sempre obbligati, et ipotecati primario a favore del medesimo fratello, e di detto Banco di S. Spirito, e secundario a favore di detta Primogenitura, e de' Primogeniti Successori; Et in oltre, che cessando detta somministrazione per morte di detto Paolo Scipione, s'intendano totalm[en]te cessati detti vincoli, e debbano restar detti Capitali a libera disposizione di esso Supplicante, col solo peso de Debbiti ereditarii materni, riservando però al medesimo, siccome Noi gli riserviamo la facultà di poter da detti Capitali materni detraere la legitima [c. 518v] ad esso liberam[en]te dovuta con l'elezione de' Corpi che non siano nec de melioribus, nec de pejoribus, con prender però la dovuta porzione, anche sopra li mobili, e Crediti di detta Eredità, e detraere le Spese della spedizione della presente Grazia, e degl'Istrumenti, che in sequela di essa dovranno stipolarsi col consenso del medesimo suo fratello, o quello citato, e sentito; Et in questa forma in esecuzione del presente nostro Chirografo, seguito che sarà d'obbligo, ne pronunciate Decreti, concederete l'opportune facultà, e farete tutt'altro, che per il total adempimento, e perpetua fermezza, e sussistenza di questa nostra Grazia stimarete [sic!] in qualunque modo esser necessario, per esser così mente, e volontà nostra espressa volendo, e decretando, che al presente nostro Chirografo, benché non annesso, né registrato in Camera, e ne suoi Libri, non possa mai darsi, né opporsi di surrezione<sup>37</sup>, orrezione<sup>38</sup>, né d'alcun altro vizio, o difetto della nostra volontà, et intenzione, né che mai [c. 519r] sotto tali, o altri pretesti quantunque validi, e validissimi anche di Jus quesito<sup>39</sup>, e pregiudizio del terzo possa esser impugnato, moderato, o rivotato [sic!], ridotto ad viam Juris, o impetrarsi verso di esso l'aperitione oris, o altro qualunque rimedio di ragione, o di fatto, di Grazia, o di Giustizia, e che così, e non altrimenti, debba sempre giudicarsi, definirsi, et interpretarsi da qualunque Giudice, e Tribunale bench\* Collegiale, Congregazioni anche di R[everendissimi]mi Cardinali, Camerlengo di S. Chiesa, Tesoriere, Uditori di Rota, Chierici di

---

<sup>37</sup> - *Il nuovo Di Mauro*: «surrezione, da *surripere* "sottrarre di nascosto. In diritto canonico: comportamento di chi nella richiesta di una grazia o nella risoluzione di una controversia, è reticente nell'esposizione dei fatti e omette di dichiarare elementi che potrebbero precludere il provvedimento.»

<sup>38</sup> - *Il nuovo Di Mauro*: «orrezione, da *obrepere* "insinuarsi di nascosto". In diritto canonico: dichiarazione di fatti falsi per ottenere una dispe contro la forma, e disposizione del presente nostro Chirografo, quale vogliamo, che vaglia, e debba avvr sempre il suo pieno effetto, esa o altro privilegio a titolo personale.»

<sup>39</sup> - GIANDOMENICO ROMAGNOSI, *Collezione delle scelte Consultazioni forensi*, tomo primo, Milano 136, p. 52: «Il rispetto per ogni jus anteriormente quesito fu spinto a tale, che nei nuovi giudizj fu stabilito, che le convenzioni, le azioni, e perfino il genere della prova dovessero essere giudicati ed ammessi secondo le leggi, sotto le quali furono stipulate le convenzioni, e non secondo le leggi vigenti al tempo della lite.»

Camera, e qualunque altro, togliendo loro ogni facultà, e giurisdizione di definire, et interpretare diversam[en]te, e dichiarando Noi sin d' adesso preventivam[en]te nullo, irritato, et invalido tutto ciò, che da ciascuno d' essi con qualsivoglia Auctorità, scientemente, o ignorantem[en]te fosse in qualunque tempo giudicato contro la forma, e disposizione del presente nostro Chirografo, quale vogliamo, che vaglia, e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore con la semplice nostra sottoscrizione, benché non [c. 519v] vi siano stati chiamati, sentiti, né citati li figli di detto Supplicante, et altri ulteriori Sostituti a detta Primogenitura, e qualsisiano altre Persone ancorché privilegiate e privilegiatissime, che per comprenderle si ricercasse farne un' espressa, et individua menzione, quali vi avessero, o pretendessero avervi qualunque Interesse, non ostanti tutte, e singole Cose premesse, e specialmente la Primogenitura istituita dalla pred[ett]a Anna Caffarelli, sostituzioni, proibizioni, vincoli, obblighi, pesi, et altri gravami risultanti dal soprariferito suo Testamento, la Bolla di Pio IV nostro Predecessore de Registrandis, la Regola della nostra Cancelleria de Jure quæsito non tollendo, la Costituzione di Paolo V emanata sopra l' erezione di detto Banco, e proibente al medesimo d' erogare i suoi denari in altro, che in compre di Luoghi di monti Camerali non vacabili, e quali si siano altre Costituzioni, et Ordinazioni Apostoliche nostre, e de nostri Predecessori, Leggi, Statuti, Riforme, Stili, Usi, Consuetudini, e qualunque [c. 520r] altra Cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserto, e registrato, e supplendo noi con la pienezza della nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio, e difetto quantunque sostanziale, e formale, che vi potesse intervenire, per questa volta sola, e per la piena, e total esecuzione, et effetto di quanto s' esprime nel presente nostro Chirografo, ampiamente, et espressam[en]te deroghiamo.

Dato dal N[ost]ro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo questo dì 14 Febraro 1732 :

= Clemens Papa XII =

Volentes itaque injuncta nobis ab eodem S[anctissi]mo D[omi]no Nostro Papa debita exequutioni demandare, utendo facultatibus nobis in eodem Chirographo tributis, viso Instrumento obligationis, et hypothecationis omnium Bonorum hæreditariorum maternorum ipsi D[omino] Marchioni Prospero obvenien[te] per Renunciationem ejus favore emittendam per Ill[ustrissi]mum D[ominum] Paulum Scipionem Minutillum Caffarellum ejus fratrem, per eundem D[ominum] Marchionem [c. 520v] Prosperum expletæ favore futurorum Successorum in Primogenitura instituta per bo[næ] me[moriæ] Annam Caffarelliam, cum obligatione de illa non distrahendo, durante vita p[ræsen]ti D. Pauli Scipionis, præterquam in casibus, ac pro finibus in eodem Chirographo permissis, in actis Paparozii AC. Notarii die 16 præsentis mensis rogat[is], Concordiam, seu Conventionem inter d[ictos] D[ominos] Fratres de Caffarellis initam in Apoca per Ipsos subscripta die 29 Novembris 1731 cum omnibus, et singulis pactis, obligationibus, oneribus, conditionibus, et declarationibus in ea expressis, in omnibus, et per omnia ejusdem Ill[ustrissi]mi D[omi]ni Nostri Papæ nomine specialiter, et expresse confirmamus, et approbamus, illamque perpetuo modis, et formis in ea expressis inviolabiiter observari, ac debitæ exequutioni demandari, Instrumentumque ratificationis, renunciationis, et obligationis in ea conventum in illius sequelam stipulari debere declaramus, ac pro effectu, et exequutione predictæ Concordiæ, et renunciationis in hoc tantum casu, itaut [c. 521r] non transeat in exemplum, mandamus per D[ominos] Ministros Banci S. Spiritus solvi, et subministrari debere prædicto D[omino] Paulo Scipioni Minutillo Caffarellio, ejus vita naturali durante, vigore ordinis fixi per d[ictum] D[ominum] Marchionem Prosperum eis dirigendi, et per eosdem D[ominos] Ministros acceptandi, annua scuta quatuorcentum octuaginta moneta, et de mense in mensem ratam partem scutorum quadraginta, incipien[di] post semestre a die stipulati Instrumenti prædictæ renunciationis, et deinde prosequen[di] quolibet mense posticipate, donec idem D[ominus] Paulus Scipio naturaliter vixerit, et pro ejusdem Banci relevatione, et indemnitate prædicto D[omino] Marchione Prospero licentiam, et facultatem libere, ac non obstantibus vinculis, et oneribus Primogenituræ prædictæ, cedendi, et irrevocabiiter assignandi eidem Banco Sancti Espiritus, donec subministratio prædicta perduraverit, integrum Affictum Herbarum Tenutæ S[anc]ti Laurentii, ad eandem Primogenituram [c. 521v] spectantis, ad præsens locatæ D. Nicolao Martholo pro annua responsione scutorum mille et centum monetæ, ex Instrumento rogato per

Acta Angelici Notarii Capitolini die 5<sup>a</sup> Junii 1726, ad effectum illa in eodem Banco integre deponendi, et postea erogandi juxta formam in eodem Chirographo præscriptam, et respective pro majori ejusdem Banci securitate obligandi, et hypothecandi pro intranti rata prædictæ subministrationis omnes Redditus, Effectus, et Bona per ipsum possessa, tam propria, quam primogenialia, et ex eadem Hæreditate materna provenientia, et super præmissis quodcumque Instrumentum, et Instrumenta per Acta ejusvis Notarii stipulandi, cum prælationibus, reservationibus, facultatibus, conditionibus, et declarationibus in eodem Chirographo expressis, et juxta in omnibus, et per omnia Illius formam, seriem, ac tenorem simili Auctoritate concedimus, et impertimus, non obstantibus Constitutionibus Ap[osto]licis, Primogeniturae [c. 522r] instituta per d[ictam] bo[næ] me[moriæ] Annam Caffarelliam, prohibitionibus, obligationibus, et oneribus in ea injunctis, Legibus, Statutis, exterisque aliis, quibus idem S[anctissimus] D[omi]nus Noster Papa in præinserto Chirographo derogavit. In quarum fidem &c.  
Datum Romæ ex Ædibus nostris hac die 29 Februarii 1721  
Archiep[iscop]us Trajanopolitanus, Præceptor S. Spiritus

Salvator Paporozzius  
Causarum Curiaë Cameraë Apostolicæ Notarius

[c. 497r]

Stato Ereditario  
della Marchesa Anna Maria Petrosini  
Caffarelli

[c. 498r]

≠ Ristretto =

Dello Stato Ereditario della [bona] me[moria] della March[es]a Anna Maria Petrosini e  
raguagliato [sic!] dall'Inventario fatto dal di lei Erede

= Havere =

Mobili d'ogni sorte, compresi li quadri in qualunque luogo dell'Eredità esistenti stimati dalli Periti eletti di accordo ascendono a	5643 . 52
Argenti, Gioie et altro trovato in Pegno nel Sac[ro] Monte della Pietà, ascende tutto il valore de medemi a s[cudi] 1740 . 74 ½ da quali detrattone s[cudi] 1051 . 80, importo dell'impegno, resta a Credito dell'Eredità netti	688,94 ½
Per il Capitale di tre Officij Vacabili	3790 . --
Per l[uoghi] tre Monte Novennale <sup>40</sup>	329 . 10
Un ordine di s[cudi] 100 p[e] altro Luogo di Monte estratto	100 . --
Frutto delli sud[dett]i tre Officij Vacabili maturati a t[ut]to M[ar]zo 1732	55 . 50
Capitale d'un Canone di s[cudi] 8 . 25 l'anno dovuto dai P[adri] di S. Eusebio di Roma ragugliato alla rag[ion]e di sc[udi] 2 %	412,50
Frutti <sup>41</sup> del medemo maturati, e non pagati a tutto il 1730	8 . 25
Capitale di un cambio a s[cudi] 5 % coll'III[ustrissim]i Canzacchi <sup>42</sup> d'Amelia	200 . --
Capitale di un cambio di s[cudi] 300 a s[cudi] 4 % con Girolamo Genovensi <sup>43</sup>	300 . --

<sup>40</sup> - Nell'inventario alla nota 1: «Un Ordine di scudi cento p[er] prezzo di altro Luogo uno Monte, estratto nell'estrazione 12 esistenti in Segreteria assieme con la patente di Luoghi settantasette de Monti attergati come sopra».

<sup>41</sup> -  $412,5 \times 0,02 = 8 . 25$

<sup>42</sup> - il loro complesso archivistico è stato «acquistato a Londra nel 1991 dalla Soprintendenza archivistica di Roma e trasferito a Terni nello stesso anno. La parte più consistente dell'archivio è costituita di centinaia di carte sciolte, riordinate in serie, secondo un antico inventario ottocentesco. Nell'archivio sono confluiti Acquistato a Londra nel 1991 dalla Soprintendenza archivistica di Roma e trasferito a Terni nello stesso anno. La parte più consistente dell'archivio è costituita di centinaia di carte sciolte, riordinate in serie, secondo un antico inventario ottocentesco. Nell'archivio sono confluiti sette registri manoscritti ottocenteschi: tre del Venturelli e quattro del Petrignani, studiosi locali, ricercatori di memorie sulla città di Amelia e sulle sue famiglie. Nell'archivio sono presenti dei registri contabili che possono offrire un quadro della situazione economica familiare, pur se limitato. <http://purl.org/dc/elements/1.1/description>

<sup>43</sup> - Si tratta probabilmente di un cugino, visto che la madre di Anna Maria Petrosini era Lucia Genoensi.

Frutti <sup>44</sup> del medemo a tutto Marzo 1731	205 . --
[c. 498v]	11732 . 81 1/2
Cambio di s[cudi] 700 colla Sig[no]ra Brunetti	700 . --
Frutti del medemo decorsi <sup>45</sup> , e non pagati a t[ut]to Marzo 1731	196 . --
Credito con Agostino Borgia p[er] prezzo di vino	55 . --
Credito con Giuseppe Gena p[er] Canone decorso, e non pagato della Vigna di Frascati a s[cudi] 22 = l'Anno	52 . 50
Credito con Maria Veraldi da Genzano	88 . 55
Credito di Michel Angelo, e Margarita Caletti p[er] piggioni decorse, e non pagate della Casa all'Isola	156 . --
Credito contro la Primogenitura Caffarelli di s[cudi] 2309 – e frutti del med[esim]o a tutto li 19 Marzo 1732 in tutto sono	2888 . 14
Credito p[er] li frutti del quarto Dotale descritto nell'Inventario	197 . 60
Credito contro l'Eredità del S[ignor]e March[es]e Minutillo di lei Marito	161 . 50
Contanti ritrovati in Casa	552 . 45
Somma in tutto	16780 . 55 1/2
= Stabili =	
Una Vigna, e Canneto di rimpetto alla medema di Pezze n. 18 in tutto fuori di Porta S. Lorenzo gravata di annuo Canone di s[cudi] 24 . 75 comprata per	1500 . --
Un Casino in Frascati su la Piazza di S. Pietro con una Vignola in contrada detta il Palazzetto comprati p[er]	2500 . --
[c. 499r] <span style="float: right;">Somma di contro, e segue</span>	20780 . 55 1/2
Una Casa nella Città di Civita vecchia comprata p[er]	3400 . --
Casetta alla Longara comprata p[er]	200 . --
Casetta posta all'Isola, della quale non se ne fa il prezzo	-----
Resta da liquidarsi una partita di Libri, e filze appartenenti l'interessi delle Dogane p[er] il valore della Carta	-----
Una Cappella nella Chiesa del Suffraggio [sic!]	2000 . --
[c. 499v]	26380 . 55 1/2
== Debiti dell'Eredità ==	
Un Censo di s[cudi] 4000 == in Sorte a favore dell'Eredità del Cardinal Carlo Bichi con frutti alla rag[ione] di s[cudi] 3 . 50 p[er] Cento et anno	4000 . --

<sup>44</sup> - Visto che fruttava scudi 12 annui, si dovevano riscuotere diciassette anni di interessi.

<sup>45</sup> - Credito con Agostino Borgia p[er] prezzo di vino. Dall'Inventario alla nota 1 si sa che gli interessi non pagati erano dal giorno dell'imposizione, cioè il 31 Maggio 1724 fino al 32 maggio 1731. Per 7 anni all'interesse del 4% annuo si ha scudi 28 annui e per sette anni 7 x 28 = 196 scudi.

Frutti del medemo a tutto il 16 Luglio 1731 <sup>46</sup>	366 . 10
Un Censo di scudi 2200 == in sorte a favore del S[igno]r March[ese] del Bufalo con frutti a s[cudi] 3,40 p[er] 100 l'anno	2100 . --
Frutti del medemo a tutto il 7 Marzo p[assa]to <sup>47</sup>	107 . 20
Un Cambio a favore del Sig[no]r Carlo d'Aste ridotto a s[cudi] 1000 == in sorte con frutti a s[cudi] 4,== p[er] Cento,et Anno	1000 . --
Un M[anda]to dell'E[ccellentissi]mo Vicario a fav[or]e del S[igno]r March[es]e Prospero p[er] pigione di una stanza	180 . --
Debiti con Diversi descritti nell'Inventario ascendono tutti insieme, e come sotto	331 . 52
Al Can[onic]o Floridi p[er] Canone del anno 1730 30	6 .
Al S[igno]r Ciucci p[er] suo Onorario, come da un suo pagherà . --	40
A Michele di Fabrizio Michelini vig[naro]lo per resto di salario <sup>48</sup> di anni due, e mesi tre a rag[ion]e di s[cudi] 4 = il mese	102
Al Tinozzaro per resto . --	13
A Giuseppe Coco p[er] tre mesate a s[cudi] 3 . 50 il mese . 50	10
Al Card[inal]e Ottoboni p[er] Canonici a t[ut]to l'anno 1730 . 20	4
	176
[c. 500r]	8084 . 82
<p>Conto</p> <p>Dato dall'Ill[ustrissim]o S[igno]r D. Paolo Scipione Minutillo Caffarelli delli Mobili, e Denari dal medemo alienati dal Capitale dell'Eredità della bo[na] me[moria] della March[es]a Anna Maria Petrosini sua Madre, e de pagamenti dal medemo fatti a Creditori di detta Eredità, e specificata la qualità de Mobili da lui venduti dal giorno della morte della medema sotto li 19 Marzo 1731 - a tutto li 31 Gen[na]ro 1732</p>	
[c. 500v]	
== Dare ==	
Contanti trovati nell'Eredità	558 . 45
Frutti del Cavalierato Pio a tutto Marzo	22 . 20
Frutti del Cavalierato S. Paolo a tutto Marzo	25 . 05
Frutti del Cavalierato Lauretano a tutto Marzo	07 . 70

<sup>46</sup> - Il capitale di 4000 scudi rende 140 scudi l'anno, per cui i frutti da pagare erano per anni 3 e giorni 16.

<sup>47</sup> - Il capitale di 2200 scudi rende 74 scudi e 80 baiocchi l'anno, per cui i frutti da pagare erano per anni 1, mesi 5 e giorni 8.

<sup>48</sup> - Nell'inventario si legge: «sarebbero s[cudi] 108, ma p[er]ché ha ricevuto a conto scudi sei restano s[cudi] 102.»

Dalli P[adri] di S. Eusebio p[er] Canone del 1730	08 . 25
Dal vino della vigna venduto in quantità di barili 69 a s[cudi] 1 . 20	82 . 80
Dalli Mobili venduti in tutto	321 . 87
	1026 . 32
[c. 501r] == Havere ==	
Pagati p[er] n. mille Messe, come p[er] ric[evu]ta in filza al n.° p[ri]mo	100 . --
Pagati al Paroco [sic!] di S. Tomasso in Latione, come dal conto tassato e ricevuta in filza al n.° 2	30 . --
Pagati al Falegname p[er] Casse, come p[er] ric[evu]ta in filza al n.° 3	04 . 50
Pagati al Festarolo p[er] lavatura, come p[er] ric[evu]ta in filza al n.° 4	18 . --
E più al med[esim]o Festarolo p[er] prezzo di Cavalletti, Tavole, Pagliacci, e nolo di coltre p[er] il letto funebre in tutto, come p[er] ric[evu]ta in filza al n.° 5	05 . 40
Pagati all'Armarolo p[er] prezzo dell'Armi, e Morti in tutto, come p[er] ric[evu]ta al n.° 6	07 . --
Pagati al Mercante p[er] prezzo di velo, e saja p[er] l'abito della Sig[no]ra B. M. come p[er] ric[evu]ta al n.° 7	03 . 50
Pagati al Proveditore degli Agonizzanti per suoi emolumenti, come p[er] ric[evu]ta al n.° 8	02 . 45
Pagati al Beccamorti, come p[er] ric[evu]ta al n.° 9	03 . --
Pagati a due Sacerdoti p[er] assistenza prestata in Casa, p[rese]nte il Cadavere, come p[er] ric[evu]ta al n.° 10	-- . 60
Pagati al Speciale p[er] Medicinali dati alla Sig[no]ra nella malattia, come p[er] ric[evu]ta al n.° 11	03 . --
Pagati al Sig[no]r Grillo Medico, come p[er] ric[evu]ta al n.° 12	06 . --
Pagati al Sig[no]r Lunati Chirurgo p[er] servizio c[om]e s[opr]a p[er] ric[evu]ta al n.° 13	04 . --
Pagati a Daniello Ebreo p[er] li due Corucci <sup>49</sup> p[er] li Servitori, c[om]e p[er] ric[evu]ta al n.° 14	09 . --
Pagati al Sig[no]r Mavilij Droghiere in conto della Cera, servita pel funerale, e trasporto assente ac b[aiocch]i 42; dati a conto in più partite, c[om]e s[opr]a p[er] ric[evu]te in esso conto in fil[za] n.° 15	50 . --
[c. 501v]	246 . 45
Pagati al Tinozzaro a conto di quello se li doveva dalla Sig[no]ra, c[om]e s[opr]a p[er] ric[evu]te in esso conto in fil[za] n.° 16	08 . --
Pagati al S[igno]r Marco Bernardini giratario del S[igno]r Ciucci p[er] tanti dovuteli dalla S[igno]ra, c[om]e da mandato, e ric[evu]ta in fil[za] n.° 17	40 . 80
Pagati al S[igno]r Nicola Rosati p[er] annuo assegnam[en]to dovuteli dalla Sig[no]ra, come p[er] ric[evu]ta al n.° 18	30 . --
Pagati al Sig[no]r Abb[at]e Gio[vanni] Pellegrini p[er] tanti dovuteli c[om]e s[opr]a p[er] ric[evu]te n.° 19	05 . --
Pagati ad Ottavio Petrelli Carbonaro p[er] carbone dato alla Sig[no]ra c[om]e p[er] ric[evu]ta n.° 20	02 . 25

<sup>49</sup> - GAETANO MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni*, vol. 22, Venezia 148, p. 131: «per coruccio s'intende un compenso pecuniario per vestiario di lutto».

Pagati ad An[oni]o de Pianto Facchino p[er] aver lavorato il vino alla vigna, c[om]e p[er] ric[evu]ta n.° 21	04 . 70
Pagati a Bartolomeo Bassotti p[er] tanti dal med[esim]o improntati alla Sig[no]ra p[er] p[rez]zo anticipato di vino, c[om]e p[er] ric[evu]ta n.° 22	18 . 40
Pagati a Pansiere (?) Ebreo [er] resto di nolo degli Arazzi secondo l'obbligo della Sig[no]ra, c[om]e p[er] ric[evu]ta n.° 23	03 . --
Pagati a Dom[enic]o Martini Corsore p[er] saldo del Conto p[er] Citazioni dovuteli dalla Sig[no]ra, p[er] ric[evu]ta n.° 24	01 . 38
Pagati al Sostituto del Sercamilli Not[ar]o p[er] rimborso di spese p[er] l'Adiz[i]one [sic!] dell'Eredità, c[om]e p[er] ric[evu]ta n.° 25	03 . 09
Pagati a Felice Baldi Mandatario p[er] Possessi presi, ed intimaz[i]oni fatte, p[er] ric[evu]ta n.° 26	01 . 80
Pagati al S[igno]r Pavolucci p[er] rimborso di spese fatte nel viaggio a Frascati, ed altre per li detti p[oss]essi, c[om]e p[er] ric[evu]ta n.° 27	03 . 50
Pagati al Sostituto del Sercamilli p[er] viatici a Frascati, alla Vig[n]a, e p[er] sessioni dell'Inventario in t[utt]o, c[om]e p[er] ric[evu]ta n.° 28	08 . --
Pagati al S[igno]r Saverio Scilla Perito Pittore p[er] la stima de quadri, c[om]e p[er] ric[evu]ta n.° 29	12 . --
Pagati al S[igno]r Giuseppe Qu[i]rico Regattiere c[om]e p[er] ric[evu]ta n.° 30	12 . --
[c. 502r]	' 400 . 37
Pagati al S[igno]r Mantuani p[e] traslaz[i]one delli vacabili, c[om]e p[er] ric[evu]ta n.° 31	12 . 60
Pagati al March[es]e Ottavio del Bufalo p[er] fr[utti] del Censo p[er] ric[evu]ta n.° 32	71 . 40
Pagati al March[es]e Bichi p[er] fr[utti] simili, c[om]e p[er] ric[evu]ta n.° 33	76 . 10
Pagati al S[igno]r Carlo d'Aste p[er] fr[utti] del Cambio, c[om]e p[er] ric[evu]ta n.° 34	20 . --
Pagati p[er] la Tassa fissa della vigna, c[om]e p[er] ric[evu]ta n.° 35	-- . 25
Pagati al S[igno]r Santarelli p[er] Canone della Vigna dell'Anno 1730, c[om]e p[er] ric[evu]ta n.° 36	06 . 30
Pagati all'Imbiancatore p[er] lavori fatti, c[om]e p[er] ric[evu]ta n.° 37	-- . 50
Pagati al March[es]e Ornani p[er] Piggioni di Casa p[er] mesi 9, c[om]e p[er] ric[evu]ta n.° 38	96 . --
Bonificati al Sig[no]r Quagliarini p[er] atti fatti p[er] il Possesso della Casa a Civitavecchia, c[om]e p[er] ric[evu]ta n.° 39	01 . 70
Pagati al Falegname p[er] lavori fatti nella med[esim]a, c[om]e p[er] ric[evu]ta n.° 40	13 . --
Pagati al Muratore p[er] lavori simili, p[er] ric[evu]ta n.° 41	06 . --
Pagati al Vetraio p[er] lavori simili nella med[esim]a, ric[evu]ta n.° 42	08 . --
Pagati al Verniciaio p[er] lavori simili p[er] ric[evu]ta n.° 43	03 . 90
Si devono dal Sig[no]r March[es]e Prospero p[er] alimenti non pagati p[er] il decorso di mesi dieci	200 . --
Spesi p[er] Candele di libra mezza, e da tavola servite p[er] il Cadavere esposto in Casa	-- . 90
E più p[er] Crocefisso, e Corona p[er] il med[esim]o Cadavere	-- . 45
Al Facchino p[er] il trasporto della Cera, e Cassa	-- . 20
Pagati a Gius[epp]e Caco p[er] Saldo di Liste a t[ut]to li [...?] di Marzo	01 . 70



Spesi p[er] n.° 2 para Calzette, e n.° 2 Cappelli con veli p[er] li Servitori	03 . 90
Pagati al Tela d'Olanda p[er] residuo dovuteli dalla Sig[no]ra B. M.	01 . 15
Pagati all'Ottonaro p[er] residuo dovuteli c[om]e s[opr]a	-- . 80
Pagati al Cappellano delli Cavalieri Lauretani p[er] suo emolumento della traslaz[i]one fatta	01 . 75
Pagati al Cappellano di S. Paolo p[er] simile	01 . 75
Pagati al Cappellano delli Cavalieri Pij p[er] simile	01 . 75
Per Coruccio, e suoi finimenti in tutto	36 . --
[c. 502v]	966 . 47
Mobili venduti, e stimati nell'Inventario alli prezzi seguenti	
Letto piccolo in cui dormiva il S[igno]r D. Paolo Scipione	09 . --
Tavola di Pietra tonda	03 . --
n.° 8 Sedie di velluto rosso	09 . 60
n.° 2 Tavolini di Scagliola	08 . --
n.° 6 Torcieri, e n.° 4 Mori	10 . 50
n.° 2 Scabelloni, e n.° 4 Scabellotti	-- . 90
Un Orologio da Tavolino antico	06 . --
Una Cassettina con cantonate di foglia d'argento	02 . --
Focone con lastre d'argento	04 . 50
Sedia di Paglia con Coscino verde	-- . 35
Letto della Sig[no]ra March[es]sa	15 . 50
Tavolino, e Studiolo sopra con foglia d'argento	17 . --
Armario grande	03 . --
Credenzona di noce in due pezzi	06 . --
Armario delli Bambini	03 . --
Fiori, e Bambini dentro il med[esim]o	05 . --
Ferramenti diversi	09 . 84
Focone di rame con coperchio, e concolina, di peso in t[ut]to l[ibbre] 34 a b[aiocchi] 18	06 . 12
Cassone di ferro	05 . --
Tavola di rame ottangolata	28 . 60
Armario piccolo	02 . 20
Scuffie, fittucce, scampoli, schifo di cristallo, e fittucce in tutto	12 . --
Tavolino di fico d'India	01 . 50
[c. 503r]	168 . 61
N.° 2 Bussole	07 . --

Specchio con cornice negra	02 . --
n.° 4 Tavolette p[er] tendine da Fenestra	03 . --
n.° 7 Tavole da letto	-- . 70
n.° 3 Tavole rustiche	-- . 30
n.° 2 Ferri da Portiera	-- . 66
n.° 2 Casse vecchie	-- . 15
Un Tavolino piccolo d'Albuccio con tiratori	01 . 50
Scampolo di Panno rosso	03 . 90
Una Cun.oletta <sup>50</sup> con diversi stracci	01 . 80
Tutti li Abbiti [sic!] della Sig[no]ra Busti, Sacchi, e Guardinfanti stimati	66 . 70
N.° 2 Andriene <sup>51</sup> di velluto verde, et altra di Drighetto Cenerino data ad Alessandra, Sottanino di velluto a striscione	01 . 50
Canestro di Vinchi con vetri	-- . 60
Cassa con diversi Lambicchi, e vetri	-- . 75
Cassa con diverse bagatelle di poco valore	-- . 40
Un Bauletto rotto	-- . 20
Due Coscinetti di Lucca	-- . 75
N.° 3 Pettiniere	04 . 50
Canne tre fila in dente	-- . 45
Sottocalzoni di fustagna, ed altri stracci	-- . 50
Cuscino di velluto negro	-- . 60
[c. 503v]	266 . 57
N.° 1 Copertina di Bambacina trapuntata lacera	01 . --
Coperta di lana bianca	01 . 50
Sacco di Saja cenerina foderato di felpa	03 . 50
Un Bavullo (?) di vacchetta cattivo	-- . 35
Lavamano rappresentate un Satiro dorato	01 . 50
Orologgio da Saccoccio nello scrittoio	01 . 20
n.° 2 Officioli con coperta di velluto	-- . 30
Filagrane oncie 3	01 . 50
n.° 3 Corone di Cristallo, et un vezzo simile di peso onc[ie] 7 / 2	06 . --
Un vezzo, e due smaniglie di granate	04 . --
n.° 3 Corone d'Ambra con medaglie d'argento	03 . --

<sup>50</sup> - Nell'inventario si ha: «Una lunetta coperta d'Ormesino ondato pienadi diversi stracci di poco valore, ritagli di velluto verde vecchio»

<sup>51</sup> - Nell'inventario si ha: « Due Andriè di velluto verde, uno di droghetto cenerino assai usati, e spellati. Per il significato di Andrienne e di droghetto si veda l'inventario a carta 847r.

Diverse Corone in tutto	-- .60
Orologio a sole, medaglie, et altre cose minate d'argento	09 . --
Scopetino, Cannello, Scatola d'argento, e pettini in tutto	07 . 50
Bandinelle di Bambacina n.° 6	01 .50
Pianelle ricamate d'argento	-- . 60
Palatina d'argento	01 . 50
Abito di Mollacco (?) alla Spagnola	01 . 50
Scatola con ventagli	02 . --
n.° 4 tondini di Stagno	-- . 50
Veste di broccato rossa impegnata per s[cuti] 3 . 50 al n. 66, venduta, e detratto lo spegno	06 . 50
Cassa d'Albuccio con Serratura, e Chiave	-- . 25
	321 . 87
<p>Noi sottoscritti approviamo il sopradetto Conto in tutto, e  [c. 508r] per tutto, come in esso si contiene questo dì 5 Marzo 1732</p> <p style="text-align: center;">Prospero Caffarelli  Paolo Scipione Minutillo Caffarelli</p>	

[c. 504r]

Effetti Ereditarij, la legitima delli quali dal Sig[no]re March[es]e Prospero dovrà prendersi proporzionabilm[en]te sopra ogni specie degli stessi effetti

Cappella del Suffragio	2000 . --
Credito contro l'Eredità del March[es]e Pietro Minutillo	161 . 50
Casa all'Isola	156 . --
Capitale del Cambio contro Teresa Brunacci	700 . --
Frutti arretrati del medesimo	196 . --
Capitale del Cambio contro l'Eredi Gennensi	300 . --
Frutti arretrati del medesimo	205 . --
Mobili d'ogni sorte secondo la stima fatta nell'Inv[enta]rio	5643 . 52
Credito contro Agostino Borgia	55 . --
Credito contro Maria Verardi	88 . 55

In tutto 9505 . 57  
=====

Porzione di legitima, cioè la sesta parte spettante al Sig[no]r March[es]e Prospero  
Sopra li d[etti] s[cudi] 9505 . 57 da conseguirsi sopra l'istessi effetti sono 1584 . 26  
=====

Legitima intiera, cioè senza parte spettante al sig[no]re March[es]e Prospero sopra  
l'intiero Capitale dell'Eredità netto da debiti in somma di s[cudi] 17889 . 21 2981 . 53

Porzione della med[esim]a legitima da conseguirsi proporzionabilmente  
sopra li sud[det]ti effetti 1584 . 26  

---

1397 . 27

Quali 1397 . 27 si concorda, che il Sig[no]re March[es]e Prospero possa conseguirli sopra gli altri  
effetti dell'Eredità Materna a suo arbitrio senza vincolo alcuno.

[c. 512r]

== Somma dicontro, & segue 8084 . 82

== Somma la Collettiva, e segno	176 . --
Al Tela d'Olanda	1 . 15
A Giuseppe Ottonaro	-- . 80
Al Cursore	1 . 38
Al Ebreo Nolo dell'Arazzi	3 . --
Al S[igno]r Abbate Pellegrini	5 . 55
Al Carbonaro p[er] Some tre Carbone	2 . 25
A Bartolomeo Bussotti p[er] rimborso	18 . 40
Al P[adre] Paolucci	28 . 34
Al P[adre] Nicola Rosati	30 . --
A Dom[eni]co Migliorini Droghiere	61 . 15
Al Facchino	3 . 50
	<hr style="width: 10%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
s[cudi]	331 . 52

Per Spese del Funerale, Testam[en]to, Inventario, Possessi fatti dall'Erede si crede possano  
ascendere a s[cudi] 40. -- m[one]ta e più incirc, come app[ress]o

Per Messe	100 . --
Paroco	30 . --
Casse	4 . 50

Parature	18 . --
Letto	5 . 40
Arme	7 . --
Abito	3 . 50
	<hr/>
	168 . 40

[c. 512v]

== Somma di tergo e segue

8084 . 82

Somma la Collettiva a Tergo, e Segue	168 . 40
Compagnia	2 . 45
Beccamorti	3 . --
Assistenti in Casa	- . 60
Cera	61 . 42
Speziaria	3 . --
Medico	6 . -
Chirurgo	4 . -
Corrucci	48 . 90
Sostituto del Sercamilli	11 . 90
Cursore	1 . 80
Scritture p[er] li Possessi	7 . 50
Stima de Quadri	12 . --
Stima de Mobili	12 . --
Stima di Gioie	2 . --
Crocefisso, Corona, e Porto della Cassa	1 . 55
Rogito d'Inventario, additione, e Testamento	60 . -

406 . 52

Sommano in t[ut]to le Spese, e debiti dell'Eredità

---

8491 . 34

[c. 513r]

== Ristretto ==

Havere della medema come s[opr]a	26380 . 55
Debiti della medema come s[opr]a	8491 . 34
	_____
Resta la medema Eredità in	17889 . 21
Dalla quale deve detrarsi la Legitima spettante all' Ill[ustrissi]mo March[es]e Prospero	2981 . 53
Resta netta in	14907 . 68

Così è, Salvo ogni Errore di Calcolo \_\_\_\_\_

== Dom[eni]co della Bora

S'approva da Noi Sottosc[ri]tti il soprad[ett]o Stato tanto Attivo, che Passivo in tutto, e p[er]  
t[ut]to come s[opr]a q[uest]o dì 5 M[ar]zo 1732



Prospero Caporali  
Deputazione Minutolo Caporali

[c. 495r]

Sig[no]ri Ministri del Banco di S. Spirito di Roma si compiaceranno pagare all'Ill[ustrissi]mo S[igno]re Paolo Scipione Minutillo mio fratello scudi quattrocentottanta m[one]ta ogni anno durante la sua vita, cioè la rata di scudi quaranta il mese posticipatamente quali li faccio pagare in conformità dell'Apoca<sup>52</sup> di concordia tra me e detto mio fratello fatta li 29 gmbre 1731, e dell'Istromento di cessione e rinuncia della eredità materna, alimenti e fide... da farsi a mio favore a tenore di d[ett]a Apoca, e da stipolarsi per gli atti Sercamilli not[aro] Cap[ito]lino in esecuzione d'un Chirografo segnato li 14 feb[ra]ro pros[imo passa]to dalla Santità di N[ost]ro Sig[no]re Papa Clemente XII, e diretto a Mons[ign]or Ill[ustrissi]mo e R[everendissi]mo de Carolis Arcivescovo di Traianopoli e Commendatore di S. Spirito, e delegato (?) dell'esecuzione dal med[esim]o mons[igno]r Commendatore fatto li 2 Marzo corr[en]te per gl'atti Paporozzi not[ar]o AC al quale da principiarsi d[ett]o pagamento sei mesi doppo sarà stipolato d[ett]o Istrom[en]to per gl'atti del Sercamilli con fede di d[ett]a stipolazione e da continuarsi fin tanto che d[ett]o Sig[no]r Paolo Scipione naturalm[en]te viverà e altrim[en]te (?) essendosi da me impegnato in d[ett]o Banco l'annoa risposta (?), o affitto dell'Erbe della mia Tenuta di S. Lorenzo come si [c. 495v] esprimerà nell'infrascritto (?) ordine di Mons[igno]r Ill[ustrissi]mo Comm[mendato]re, al quale &c., che con ricevuta di d[ett]o Sig[no]r D. Paolo Scipione mio fratello saranno ben pagati &c.  
Roma li 6 Marzo 1732

Prospero Caffarelli

Sig[no]ri Ministri sud[dett]i del me[desim]o Banco di S. Spi[ri]to attesa la Grazia Speciale concessa dalla Santità di No[str]o Sig[no]re al sud[dett]o Sig[no]re Marchese D. Prospero Caffarelli, e pur che non passi in esempio, come si esprime nel sopra enunciato Chirografo al quale si compiaceran[n]o accettare il sud[dett]o Ordine, ed a suo tempo pagare al soprad[dett]o Ill[ustrissi]mo Sig[no]re D. Paolo Scipione Minutillo Caffarelli li soprad[dett]i scudi quattrocento ottanta annoi, cioè ogni mese la rata di scudi quaranta m[one]ta sua vita na[tura]le durante, da principiarsi conforme nel soprad[dett]o Ordine si dichiara come che esso Sig[no]re D. Paolo Scipione per la rata del denaro che di volta in volta riceverà debba cedere, e rinunciare a [...? ...?] traslativam[en]te e non estintivam[en]te t[ut]te, e singole sue [c. 496r] ragioni, azzioni, ipoteche,  
... ..  
... ..

*Questo atto, che prosegue alle cc. 496v, 515r, 515v, è di difficile lettura e per ora tralascio di copiarlo.*

---

<sup>52</sup> - Vocabolario Treccani.it: « àpoca s. f. [dal lat. tardo apōcha, gr. ἀποχή, der. di ἀπέχω «ricevere»]. - Nel diritto greco, ricevuta o quietanza che costituisce per il debitore la prova »